

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ **Decisione 1419/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, riguardante un'azione comunitaria a favore della manifestazione «La capitale europea della cultura» per gli anni dal 2005 al 2019** ..... 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1420/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, recante regole e procedure comuni per le spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi non appartenenti all'OCSE** ..... 6
- ★ **Regolamento (CE) n. 1421/1999 del Consiglio, del 28 giugno 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 2398/97 che istituisce un dazio antidumping sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria dell'Egitto, dell'India e del Pakistan** ..... 29
- Regolamento (CE) n. 1422/1999 della Commissione, del 30 giugno 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofruttili ..... 31
- Regolamento (CE) n. 1423/1999 della Commissione, del 30 giugno 1999, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali ..... 33
- Regolamento (CE) n. 1424/1999 della Commissione, del 30 giugno 1999, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero ..... 36
- Regolamento (CE) n. 1425/1999 della Commissione, del 30 giugno 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali ..... 38
- Regolamento (CE) n. 1426/1999 della Commissione, del 30 giugno 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali ..... 40
- Regolamento (CE) n. 1427/1999 della Commissione, del 30 giugno 1999, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantacinquesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1574/98 ..... 43

Prezzo: 24,50 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Regolamento (CE) n. 1428/1999 della Commissione, del 30 giugno 1999, che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica	44
Regolamento (CE) n. 1429/1999 della Commissione, del 30 giugno 1999, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso	45
Regolamento (CE) n. 1430/1999 della Commissione, del 30 giugno 1999, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di diritti di importazione presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 1128/1999 per l'importazione di vitelli di peso non superiore a 80 chilogrammi	48
* Regolamento (CE) n. 1431/1999 della Commissione, del 30 giugno 1999, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (1° luglio 1999-30 giugno 2000)	49
* Regolamento (CE) n. 1432/1999 della Commissione, del 30 giugno 1999, recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso per quanto riguarda le operazioni di aiuto alimentare	56
* Regolamento (CE) n. 1433/1999 della Commissione, del 30 giugno 1999, che modifica, per la campagna di commercializzazione 1999/2000, l'aiuto di adattamento e l'aiuto complementare per l'industria della raffinazione del settore dello zucchero	57
* Regolamento (CE) n. 1434/1999 della Commissione, del 30 giugno 1999, recante fissazione del bilancio di approvvigionamento previsionale per la campagna di commercializzazione 1999/2000 di zucchero per le Azzorre, Madera e le isole Canarie previsto dai regolamenti (CEE) n. 1600/92 e (CEE) n. 1601/92 del Consiglio	58
* Regolamento (CE) n. 1435/1999 della Commissione, del 30 giugno 1999, che stabilisce il bilancio d'approvvigionamento previsionale in zucchero delle isole minori del Mar Egeo per il 1999/2000 previsto dal regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio	60
* Regolamento (CE) n. 1436/1999 della Commissione, del 30 giugno 1999, relativo all'apertura di contingenti tariffari per l'importazione di zucchero greggio di canna preferenziale speciale originario dei paesi ACP e dell'India per l'approvvigionamento di raffinerie durante il periodo dal 1° luglio 1999 al 29 febbraio 2000	62
* Regolamento (CE) n. 1437/1999 della Commissione, del 30 giugno 1999, relativo alla vendita, nell'ambito di una procedura di gara, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento	64
Regolamento (CE) n. 1438/1999 della Commissione, del 30 giugno 1999, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	70
Regolamento (CE) n. 1439/1999 della Commissione, del 30 giugno 1999, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	72
Regolamento (CE) n. 1440/1999 della Commissione, del 30 giugno 1999, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	74

Sommario *(segue)*

Regolamento (CE) n. 1441/1999 della Commissione, del 30 giugno 1999, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero .....	77
Regolamento (CE) n. 1442/1999 della Commissione, del 30 giugno 1999, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva .....	79
Regolamento (CE) n. 1443/1999 della Commissione, del 30 giugno 1999, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto .....	81
Regolamento (CE) n. 1444/1999 della Commissione, del 30 giugno 1999, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali .....	83
Regolamento (CE) n. 1445/1999 della Commissione, del 30 giugno 1999, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala .....	85
<b>* Direttiva 1999/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, recante diciassettesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi ...</b>	<b>87</b>

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Commissione**

1999/426/CE:

<b>* Decisione della Commissione, del 4 giugno 1999, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di ferrosilicio originario dell'Egitto e della Polonia [notificata con il numero C(1999) 1466] .....</b>	<b>91</b>
---	-----------

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**DECISIONE 1419/1999/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**del 25 maggio 1999**

**riguardante un'azione comunitaria a favore della manifestazione «La capitale europea della cultura» per gli anni dal 2005 al 2019**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 151,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni <sup>(2)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(3)</sup>,

(1) considerando che nel corso di tutta la sua storia l'Europa è stata e resta tuttora un polo di sviluppo culturale eccezionalmente ricco e molto variegato e che l'urbanesimo ha svolto una funzione di rilievo nella formazione e nella diffusione delle culture europee;

(2) considerando che l'articolo 151 del trattato attribuisce competenze in materia culturale alla Comunità europea; che tutte le azioni d'incentivazione effettuate dalla Comunità nel settore culturale dovrebbero essere quindi fondate su questa base giuridica, secondo gli obiettivi ed i mezzi assegnati alla Comunità dal trattato;

(3) considerando che i ministri della cultura riuniti in sede di Consiglio hanno adottato il 13 giugno 1985 una risoluzione relativa all'organizzazione annuale della manifestazione «Città europea della cultura» <sup>(4)</sup>, il cui scopo principale era di rendere accessibili al pubblico europeo alcuni aspetti culturali della città, della regione o del paese in questione, manifestazione alla quale la Comunità ha apportato il suo sostegno finanziario;

(4) considerando che da uno studio effettuato sui risultati ottenuti dalle città europee della cultura emerge che la manifestazione ha ripercussioni positive per quanto riguarda la risonanza data dai mezzi di comunicazione, lo sviluppo turistico e culturale e la consapevolezza da parte degli abitanti dell'importanza della scelta della loro città;

(5) considerando nondimeno che gli effetti positivi non sempre hanno dato luogo a risultati duraturi al di là dell'arco di tempo del progetto stesso e che occorre richiamare l'attenzione degli organi decisionali pubblici delle città prescelte, pur riconoscendone la competenza nello stabilire il contenuto dei rispettivi progetti, sulla necessità di integrare il progetto culturale in un processo dinamico a medio termine;

(6) considerando che questa iniziativa è importante sia per il rafforzamento dell'identità regionale e locale sia per rafforzare l'integrazione europea;

(7) considerando la richiesta rivolta alla Commissione dal Parlamento europeo, nel corso dei dibattiti precedenti il parere del 7 aprile 1995 <sup>(5)</sup> relativo al programma Caleidoscopio istituito con la decisione n. 719/96/CE <sup>(6)</sup>, di presentare un programma specifico sulla Città europea della cultura dopo l'anno 2000, basato sull'articolo 151 del trattato;

(8) considerando che l'importanza e l'impatto della manifestazione «Città della cultura» richiede la creazione di un sistema di designazione a rotazione che assicuri a ogni Stato membro che una delle sue città sarà scelta a intervalli regolari; che, per realizzare un sistema a rotazione previsibile, coerente e trasparente è preferibile una decisione unica che preveda in che ordine gli Stati membri ospiteranno la manifestazione;

<sup>(1)</sup> GU C 362 del 28.11.1997, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU C 180 dell'11.6.1998, pag. 70.

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo del 30 aprile 1998 (GU C 152 del 18.5.1998, pag. 55), posizione comune del Consiglio del 24 luglio 1998 (GU C 285 del 14.9.1998, pag. 5) e decisione del Parlamento europeo dell'11 marzo 1999 (GU C 175 del 21.6.1999). Decisione del Consiglio del 10 maggio 1999.

<sup>(4)</sup> GU C 153 del 22.6.1985, pag. 2.

<sup>(5)</sup> GU C 109 dell'1.5.1995, pag. 281.

<sup>(6)</sup> Decisione n. 719/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 marzo 1996, che istituisce un programma di sostegno alle attività artistiche e culturali di dimensione europea (Caleidoscopio) (GU L 99 del 20.4.1996, pag. 20).

- (9) considerando che è opportuno che sia il Consiglio a designare le Capitali della cultura, data la grande importanza simbolica di tale designazione negli Stati membri;
- (10) considerando che un'iniziativa comunitaria a favore della «Città europea della cultura» deve rispondere agli obiettivi indicati e utilizzare i mezzi previsti nel trattato;
- (11) considerando che sinora era previsto un contributo comunitario per la «Città europea della cultura» e per il «Mese culturale europeo» nell'ambito del programma Caleidoscopio e che questo programma scade nel 1999;
- (12) considerando che con la decisione del 22 settembre 1997 relativa al futuro delle azioni europee nel settore culturale<sup>(1)</sup> il Consiglio ha chiesto alla Commissione, in base all'articolo 208 del trattato CE, di presentare entro il maggio 1998 proposte riguardanti un programma unico per la cultura, nel quadro del quale deve integrarsi un'azione «Capitale europea della cultura», compreso il suo finanziamento;
- (13) considerando che la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una comunicazione sul primo programma quadro della Comunità europea a favore della cultura, comprendente una proposta di decisione che istituisce uno strumento unico di finanziamento e programmazione per la cooperazione culturale,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

È istituita un'azione comunitaria intitolata «Capitale europea della cultura». Obiettivo di detta iniziativa è valorizzare la ricchezza, la diversità e le caratteristiche comuni delle culture europee e contribuire a migliorare la conoscenza reciproca tra i cittadini europei.

#### Articolo 2

1. Una città di uno Stato membro è designata quale Capitale europea della cultura in base ad un sistema di rotazione, come figura nell'allegato I. L'ordine cronologico previsto nell'allegato I può essere modificato di comune accordo tra gli Stati membri interessati. La o le candidature sono presentate dallo Stato membro interessato con una sua eventuale raccomandazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al Comitato delle regioni entro quattro anni prima dell'inizio previsto della manifestazione in questione.

2. La Commissione costituisce ogni anno una giuria alla quale è affidato il compito di elaborare una relazione sulla o sulle candidature presentate alla luce degli obiettivi e delle caratteristiche della presente azione. La giuria è composta da sette alte personalità indipendenti, esperti

nel settore culturale, di cui due nominati dal Parlamento europeo, due dal Consiglio, due dalla Commissione e uno dal Comitato delle regioni. La giuria presenta la sua relazione alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Il Parlamento europeo può indirizzare alla Commissione un parere sulla o sulle candidature entro tre mesi dalla ricezione della relazione. Il Consiglio, che agisce sulla base di una raccomandazione della Commissione, elaborata in base al parere del Parlamento europeo e alla relazione della giuria, designa ufficialmente una città quale capitale europea della cultura per l'anno per il quale è stata candidata.

#### Articolo 3

Il fascicolo della candidatura contiene un progetto culturale, di dimensione europea, basato soprattutto sulla cooperazione culturale, conformemente agli obiettivi e alle azioni di cui all'articolo 151 del trattato.

Il fascicolo precisa in quale modo la città europea candidata intende:

- evidenziare le correnti culturali comuni agli europei da essa ispirate o alle quali ha dato un contributo significativo;
- promuovere manifestazioni che coinvolgano operatori culturali di altre città degli Stati membri e portino all'avvio di una cooperazione culturale duratura e favoriscano la loro circolazione nell'Unione;
- sostenere e sviluppare il lavoro creativo, elemento essenziale di ogni politica culturale;
- assicurare la mobilitazione e la partecipazione al progetto di ampi settori della popolazione e garantire quindi l'impatto sociale dell'azione e il suo prolungamento oltre l'anno delle manifestazioni;
- promuovere l'accoglienza di cittadini dell'Unione e favorire la diffusione quanto più ampia possibile delle manifestazioni previste, avvalendosi di tutti gli strumenti multimediali;
- promuovere il dialogo tra le culture dell'Europa e le altre culture del mondo e, in tale spirito, valorizzare l'apertura al diverso e la comprensione dell'altro che rappresentano valori culturali fondamentali;
- valorizzare il patrimonio storico e architettonico urbano, nonché la qualità della vita nella città.

#### Articolo 4

I paesi europei non membri possono partecipare all'azione. Questi possono designare una città quale Capitale europea della cultura e dovrebbero informarne il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e il Comitato delle regioni. Il Consiglio, che agisce sulla base di una raccomandazione della Commissione, deliberando all'unanimità, designa ufficialmente per ogni anno una delle città candidate quale Capitale europea della cultura, tenendo presente che sarebbe auspicabile un periodo di preparazione di quattro anni.

<sup>(1)</sup> GU C 305 del 7.10.1997, pag. 1.

*Articolo 5*

Ogni città organizza un programma di manifestazioni culturali che valorizzi la cultura propria e il patrimonio culturale della città nonché il suo posto nel patrimonio culturale comune e associ operatori culturali di altri paesi europei, allo scopo di instaurare cooperazioni durature. Nella preparazione del suo programma la città designata dovrebbe inoltre tenere in conto, nella misura del possibile, l'elenco contenente i criteri di pianificazione e di valutazione che figura nell'allegato II. In linea di principio il programma dovrebbe essere articolato su un anno, ma, in via eccezionale, le città designate possono prevedere un periodo più breve. Le città possono scegliere di coinvolgere nel loro programma la regione circostante. I programmi delle città designate nello stesso anno dovrebbero presentare un qualche nesso.

*Articolo 6*

La Commissione redige ogni anno una relazione valutativa dei risultati della manifestazione dell'anno precedente, comprendente un'analisi effettuata dagli organizzatori della manifestazione stessa. Tale relazione è presentata al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni. La Commissione può anche presentare proposte di revisione della presente decisione che essa giudichi necessarie per facilitare il corretto svolgimento dell'azione e in particolare nella prospettiva del futuro ampliamento dell'Unione.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 1999.

*Per il Parlamento europeo*

*Il Presidente*

J. M. GIL-ROBLES

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

H. EICHEL

*ALLEGATO I***ORDINE DA SEGUIRE NELLA CANDIDATURA DI UNA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA**

2005	Irlanda
2006	Paesi Bassi
2007	Lussemburgo
2008	Regno Unito
2009	Austria
2010	Germania
2011	Finlandia
2012	Portogallo
2013	Francia
2014	Svezia
2015	Belgio
2016	Spagna
2017	Danimarca
2018	Grecia
2019	Italia

*ALLEGATO II***ELENCO CHE SPECIFICA I CRITERI DI PIANIFICAZIONE E DI VALUTAZIONE**

Possibili elementi dei programmi delle città designate:

- valorizzazione di correnti culturali e stili comuni nella formazione delle quali la città ha svolto una particolare funzione;
  - realizzazione di manifestazioni e creazioni artistiche (musica, danza, teatro, arti figurative, cinema ecc.) e incentivazione della promozione e gestione della cultura;
  - valorizzazione presso i cittadini europei delle personalità e degli eventi che hanno contraddistinto la storia e la cultura della città;
  - realizzazione di attività specifiche destinate a favorire l'innovazione artistica e a creare nuove forme di dialogo e di azione in campo culturale;
  - realizzazione di iniziative in materia di accesso e di sensibilizzazione al patrimonio artistico mobiliare e immobiliare e alle creazioni culturali proprie della città;
  - realizzazione di progetti culturali specifici che favoriscano l'accesso dei giovani alla cultura;
  - realizzazione di progetti culturali specifici volti a rafforzare la coesione sociale;
  - diffusione delle attività in programma presso un pubblico più vasto, in particolare con i mezzi multimediali e audiovisivi, secondo un'impostazione plurilingue;
  - contributo allo sviluppo dell'attività economica, in particolare dell'occupazione e del turismo;
  - necessità di sviluppare un turismo culturale di qualità ed a carattere innovativo prendendo in considerazione l'importanza che hanno, in tale contesto, assicurare una gestione duratura del patrimonio culturale e conciliare le esigenze dei visitatori e delle popolazioni locali;
  - realizzazione di progetti volti a promuovere lo sviluppo di legami tra il patrimonio architettonico e le nuove strategie di sviluppo urbano;
  - realizzazione in comune di iniziative volte a promuovere il dialogo tra le culture dell'Europa e le culture del resto del mondo.
-

**REGOLAMENTO (CE) N. 1420/1999 DEL CONSIGLIO**  
del 29 aprile 1999

**recante regole e procedure comuni per le spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi non appartenenti all'OCSE**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 113 e 130 S, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato <sup>(3)</sup>,

- (1) considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio <sup>(4)</sup>, sono escluse dall'ambito di applicazione di detto regolamento le spedizioni di rifiuti destinati unicamente al recupero e contemplati all'allegato II, fatto salvo quanto disposto tra l'altro, dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3;
- (2) considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 259/93, la Commissione ha notificato a tutti i paesi ai quali non si applica la decisione del Consiglio dell'OCSE del 30 marzo 1992 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero, l'elenco di rifiuti riportato nell'allegato II di detto regolamento ed ha chiesto conferma che tali rifiuti non sono soggetti a controlli nel paese di destinazione o ha chiesto che i paesi in questione precisino se tali rifiuti devono essere soggetti alle procedure di controllo che si applicano ai rifiuti di cui agli allegati III o IV del regolamento (CEE) n. 259/93 ovvero alla procedura di cui all'articolo 15 del medesimo;
- (3) considerando che taluni paesi hanno fatto presente che tali rifiuti dovrebbero essere soggetti all'una o all'altra procedura di controllo e che la Commissione, in data 20 luglio 1994, secondo quanto disposto dall'articolo 17, paragrafo 3 di detto regolamento, ha adottato la decisione 94/575/CE <sup>(5)</sup> al

fine di determinare le opportune procedure di controllo;

- (4) considerando che il secondo comma del paragrafo 1 dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 259/93 dispone che, qualora tale conferma non sia pervenuta, la Commissione deve presentare appropriate proposte al Consiglio, che è pertanto necessario introdurre, a livello comunitario, una disciplina degli scambi di tali rifiuti prodotti all'interno della Comunità, stabilendo le opportune regole e procedure comuni in materia di esportazione;
- (5) considerando che occorre rispettare la volontà dei paesi che hanno risposto che non desiderano ricevere alcuni o tutti i tipi di rifiuti indicati nell'allegato II di detto regolamento, e che pertanto quei tipi di rifiuti non possono essere esportati in tali paesi;
- (6) considerando che, per quanto concerne i paesi che non hanno inviato risposta, non si può ritenere che il silenzio equivalga al silenzio e che è pertanto opportuno adottare un quadro regolamentare analogo, al fine di consentire loro di valutare le spedizioni in questione caso per caso;
- (7) considerando che, per quanto concerne i paesi che hanno risposto che non desiderano ricevere alcuni o tutti i tipi di rifiuti indicati nell'allegato II o che non hanno inviato risposta, vi è la possibilità che cambino parere o che rispondano in futuro; che deve pertanto esistere un meccanismo, nel quadro di una procedura di comitatologia, che consenta di modificare il presente regolamento;
- (8) considerando che, quanto prima, e comunque entro il 1° luglio 1998, la Commissione riesaminerà e modificherà l'allegato V del regolamento (CEE) n. 259/93, tenendo pienamente conto di quei rifiuti che figurano nell'elenco di rifiuti adottato a norma dell'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, sui rifiuti pericolosi <sup>(6)</sup>, e di qualsiasi elenco di rifiuti definiti pericolosi ai fini della convenzione di Basilea e che adatterà di conseguenza il regolamento (CEE) n. 259/93;

<sup>(1)</sup> GU C 214 del 10.7.1998, pag. 74.

<sup>(2)</sup> Parere espresso il 29 aprile 1998 (GU C 169 del 16.6.1999).

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo del 17 luglio 1997 (GU C 286 del 22.9.1997, pag. 231), posizione comune del Consiglio del 4 giugno 1998 (GU C 333 del 30.10.1998, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 9 febbraio 1999 (GU C 250 del 28.5.1999).

<sup>(4)</sup> GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 120/97 (GU L 22 del 24.1.1997, pag. 14).

<sup>(5)</sup> GU L 220 del 25.8.1994, pag. 15.

<sup>(6)</sup> GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20. Direttiva modificata dalla direttiva 94/31/CE (GU L 168 del 2.7.1994, pag. 28).

- (9) considerando che la Commissione dovrebbe fornire regolari informazioni sulle modifiche degli allegati A e B ai paesi coperti dal presente regolamento;
- (10) considerando che, per quanto riguarda le spedizioni verso paesi ACP, l'articolo 39 della quarta convenzione ACP-CE vieta l'esportazione di tutti i rifiuti riportati negli allegati I e II della convenzione di Basilea; che alcuni dei rifiuti inclusi in tali liste sono ripresi dall'allegato II del regolamento (CEE) n. 259/93, e che pertanto, al fine di rispettare gli impegni internazionali assunti dalla Comunità, devono essere proibite le spedizioni di tali rifiuti verso paesi ACP;
- (11) considerando che va precisato che i rifiuti in questione sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento;
- (12) considerando che le intese previste nel presente regolamento dovrebbero essere sottoposte a un riesame periodico da parte della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

È vietata l'esportazione dei rifiuti che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 259/93 e menzionati nell'allegato A del presente regolamento verso i paesi indicati in detto allegato A.

#### *Articolo 2*

La procedura di controllo di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 259/93 si applica alle esportazioni nei paesi indicati all'allegato B del presente regolamento limitatamente alle categorie di rifiuti destinate al solo recupero, che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 259/93.

#### *Articolo 3*

1. Su richiesta del paese di destinazione è modificata, a norma del presente articolo, la procedura di controllo applicabile a detto paese in forza del presente regolamento.

2. La Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti <sup>(1)</sup>, e in cooperazione con il paese in questione, quale delle procedure di controllo si applichi:

<sup>(1)</sup> GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 96/350/CE della Commissione (GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32).

- i) la procedura applicabile ai rifiuti elencati negli allegati III o IV del regolamento (CE) n. 259/93, oppure
- ii) la procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 259/93, oppure
- iii) nessuna delle procedure di cui ai punti i) e ii).

3. La Commissione informa gli Stati membri del cambiamento di posizione di un paese di destinazione entro 21 giorni dal ricevimento della richiesta di tale paese e trasmette la sua proposta di decisione al comitato istituito a norma di detto articolo 18 della direttiva 75/442/CEE al più presto ed entro tre mesi dal ricevimento della richiesta.

4. Inoltre, qualora si verificano nuove circostanze eccezionali come ad esempio uno stato di guerra, una catastrofe naturale o un embargo commerciale deciso dalle Nazioni Unite, che potrebbero avere ripercussioni sulla procedura di controllo applicabile in forza del presente regolamento, tale procedura di controllo può essere modificata. La Commissione può decidere, se opportuno previa consultazione del paese di destinazione e secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, quale delle procedure di cui al paragrafo 2 del presente articolo si applichi.

5. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, procede regolarmente ad un riesame degli allegati A e B del presente regolamento, al fine di allinearli alle modifiche apportate agli allegati del regolamento (CEE) n. 259/93.

#### *Articolo 4*

Le procedure di controllo previste nel presente regolamento sono oggetto di riesame periodico da parte della Commissione, la prima volta entro nove mesi a partire dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale sulla base dell'esperienza acquisita. In base alle conclusioni del riesame e fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, la Commissione può presentare nuove proposte al Consiglio.

#### *Articolo 5*

La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, procede quanto prima possibile al riesame e alla modifica del presente regolamento al fine di allinearli al regolamento (CEE) n. 259/93.

#### *Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1999.

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
W. MÜLLER

---

## ALLEGATO A

**Paesi e territori che hanno indicato alla Commissione che non desiderano ricevere spedizioni di alcuni tipi di rifiuti, elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, destinati al recupero**

## ALBANIA

Tutti i tipi ad eccezione di:

1. Nella sezione GA («Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile»):

a) i seguenti rifiuti e rottami ferrosi di ferro e acciaio:

GA 040	7204 10	Rifiuti e rottami di ghisa
GA 050	7204 21	Rifiuti e rottami di acciaio inossidabile
GA 060	7204 29	Rifiuti e rottami di altri acciai legati
GA 070	7204 30	Rifiuti e rottami di ferro o di acciaio stagnato
GA 080	7204 41	Trucioli, ritagli, schegge, rifiuti macinati, limatura, ritagli e frantumi, sia in rotoli che non
GA 090	7204 49	altri rifiuti e rottami ferrosi
GA 100	7204 50	Lingotti di rottame rifusi
GA 110	ex 7302 10	Rottami di ferro ed acciaio usato per rotaie

b) i seguenti rifiuti e rottami non ferrosi e le loro leghe:

GA 120	7404 00	Rifiuti e rottami di rame
GA 150	7802 00	Rifiuti e rottami di piombo
GA 160	7902 00	Rifiuti e rottami di zinco
GA 170	8002 00	Rifiuti e rottami di stagno

2. Tutti i tipi inclusi nella sezione GB («Rifiuti contenenti metalli derivati dalla fonderia, fusione e raffinazione di metalli»).

3. Tutti i tipi inclusi nella sezione GE («Rifiuti di vetro in forma non dispersibile»).

4. Nella sezione GG («Altri rifiuti contenenti principalmente costituenti inorganici, che possono a loro volta contenere anche metalli e materie organiche»):

GG 080	ex 2621 00	Scorie provenienti dalla produzione del rame, stabilizzazione chimica, aventi un alto contenuto di ferro (circa 20 %) e lavorati in accordo con le specifiche industriali (per esempio DIN 4301 e DIN 8201), principalmente per la costruzione ed applicazioni abrasive.
--------	------------	--

5. Tutti i tipi nella sezione GI («Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta»).

6. Nella sezione GJ («Rifiuti tessili»):

GJ 020	5103	Rifiuti di lana o di peli fini o grossolani di animali, inclusi rifiuti filati, escluso catarzo:
GJ 021	5103 10	— Cascame di lana o di peli fini di animali
GJ 022	5103 20	— altri rifiuti di lana o di peli fini di animali
GJ 023	5103 30	— Rifiuti di peli grossolani di animali
GJ 030	5202	Rifiuti di cotone (inclusi rifiuti filati e di catarzo):
GJ 031	5202 10	— Rifiuti di filati, inclusi residui di fili
GJ 032	5202 91	— Catarzo (seta grossolana)
GJ 033	5202 99	— altri

## ANDORRA

**Tutti i tipi**

## ANTIGUA e BARBUDA

**Tutti i tipi**

## ARABIA SAUDITA

Tutti i tipi

ARUBA

Tutti i tipi

BAHAMAS

Tutti i tipi

BARBADOS

Tutti i tipi

BELIZE

Tutti i tipi

BHUTAN

Tutti i tipi

BOLIVIA

Tutti i tipi

BOTSWANA

Tutti i tipi

BRASILE

Tutti i tipi ad eccezione di:

1. Nella sezione GA («Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile»):

a) i seguenti rifiuti e rottami ferrosi di ferro o acciaio:

GA 040	7204 10	Rifiuti e rottami di ghisa
GA 050	7204 21	Rifiuti e rottami di acciaio inossidabile
GA 060	7204 29	Rifiuti e rottami di altri acciai legati
GA 070	7204 30	Rifiuti e rottami di ferro o di acciaio stagnati
GA 080	7204 41	Trucioli, ritagli, schegge, rifiuti macinati, limatura, ritagli e frantumi, sia in rotoli che non
GA 090	7204 49	altri rifiuti e rottami ferrosi
GA 100	7204 50	Lingotti di rottame rifiuti

b) i seguenti rifiuti e rottami di metalli non ferrosi e le loro leghe:

GA 120	7404 00	Rifiuti e rottami di rame
GA 130	7503 00	Rifiuti e rottami di nichel
GA 140	7602 00	Rifiuti e rottami di alluminio
GA 150	7802 00	Rifiuti e rottami di piombo
GA 160	7902 00	Rifiuti e rottami di zinco
GA 170	8002 00	Rifiuti e rottami di stagno
GA 180	ex 8101 91	Rifiuti e rottami di tungsteno
GA 190	ex 8102 91	Rifiuti e rottami di molibdeno
GA 200	ex 8103 10	Rifiuti e rottami di tantalio
GA 210	8104 20	Rifiuti e rottami di magnesio (esclusi quelli elencati in AA 190)(*)

GA 220	ex 8105 10	Rifiuti e rottami di cobalto
GA 230	ex 8106 00	Rifiuti e rottami di bismuto
GA 240	ex 8107 10	Rifiuti e rottami di cadmio
GA 250	ex 8108 10	Rifiuti e rottami di titanio
GA 260	ex 8109 10	Rifiuti e rottami di zirconio
GA 270	ex 8110 00	Rifiuti e rottami di antimonio
GA 280	ex 8111 00	Rifiuti e rottami di manganese
GA 290	ex 8112 11	Rifiuti e rottami di berillio
GA 300	ex 8112 20	Rifiuti e rottami di cromo
GA 310	ex 8112 30	Rifiuti e rottami di germanio
GA 320	ex 8112 40	Rifiuti e rottami di vanadio
	ex 8112 91	Rifiuti e rottami di:
GA 330		— Afnio
GA 340		— Indio
GA 350		— Niobio
GA 360		— Renio
GA 370		— Gallio
GA 400	ex 2804 90	Rifiuti e rottami di selenio
GA 410	ex 2804 50	Rifiuti e rottami di tellurio
GA 420	ex 2805 30	Rifiuti e rottami di terre rare

(<sup>1</sup>) Vedi allegato III della decisione 98/368/CE della Commissione, del 18 maggio 1998 (GU L 165 del 10.6.1998, pag. 20).

2. Nella sezione GB («Rifiuti contenenti metalli derivati dalla fonderia, fusione e raffinazione di metalli»):

GB 040 ex 2620 90 Scorie dai processi dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni del rame e dei metalli preziosi

3. Nella sezione GC («Altri rifiuti contenenti metalli»):

[...]  
GC 070 [...] ex 2619 00 Scorie della fabbricazione di ferro e acciaio (compreso l'acciaio debolmente legato), escluse le scorie espressamente prodotte per rispettare requisiti e norme nazionali e internazionali pertinenti (<sup>2</sup>)

(<sup>2</sup>) In questa voce rientra anche l'utilizzazione delle scorie come fonte di biossido di titanio e di vanadio.

[...]

4. Nella sezione GD («Rifiuti provenienti da operazioni minerarie, sotto forma non dispersibile»):

GD 040 ex 2529 30 Rifiuti di leucite, nefelina e rifiuti di nefelina sienite  
GD 050 ex 2529 10 Rifiuti di feldspato  
GD 060 ex 2529 21 Rifiuti di fluorspato  
ex 2529 22

5. Nella sezione GG («Altri rifiuti contenenti principalmente costituenti inorganici che possono a loro volta contenere metalli o materie organiche»):

GG 030	ex 2621	Ceneri pesanti e scorie di ferro delle centrali elettriche a carbone
GG 040	ex 2621	Ceneri volanti delle centrali elettriche a carbone
GG 060	ex 2803	Carbone attivo utilizzato, derivato dal trattamento dell'acqua potabile e da processi dell'industria alimentare e dalla produzione di vitamine
GG 080	ex 2621 00	Scorie provenienti dalla produzione del rame, stabilizzazione chimica, aventi un alto contenuto di ferro (circa 20 %) e lavorati in accordo con le specificazioni industriali (per esempio: DIN 4301 e DIN 8201) principalmente per la costruzione ed applicazioni abrasive
GG 100		Calcare proveniente dalla produzione del calcio cianamide (con un pH inferiore a 9)

6. Nella sezione GH («Rifiuti di plastiche solide»):

GH 013	ex 3915 30	Rifiuti, trucioli e frammenti di plastiche di — Polimeri di cloruro di vinile
GH 015	ex 3915 90	Rifiuti, trucioli e frammenti di plastiche di — Resine o prodotti di condensazione, ad esempio: — Resine urea formaldeide — Resine fenoli formaldeidi — Resine melanine formaldeidi — Resine epossidiche — Resine alchiliche — Poliammidi

7. Nella sezione GJ («Rifiuti tessili»):

GJ 050	ex 5302 90	Rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filatri e di catarzo) di canapa ( <i>Cannabis sativa</i> L.)
--------	------------	--

8. Nella sezione GK («Oggetti solidi in caucciù»):

GK 020	4012 20	Pneumatici usati
GK 030	ex 4017 00	Rifiuti e residui di caucciù indurito (es.: ebanite)

9. Nella sezione GO («altri rifiuti contenenti principalmente costituenti organici che possono a loro volta contenere metalli o materie inorganiche»):

GO 040		Rifiuti di film fotografici e rifiuti di film fotografici non contenenti argento
GO 050		Macchine fotografiche monouso senza batterie

## BULGARIA

Tutti i tipi eccetto:

1. Nella sezione GA («Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile»):

a) i seguenti rifiuti e rottami ferrosi di metalli preziosi e le loro leghe

GA 010	ex 7112 10	— di oro
GA 030	ex 7112 90	— di altri metalli preziosi, per esempio: argento

*N.B.*: Il mercurio è specificamente escluso come contaminante di questi metalli, delle loro leghe o amalgami

b) i seguenti rifiuti e rottami ferrosi di ferro e acciaio:

GA 040	7204 10	Rifiuti e rottami di ghisa
GA 060	7204 29	Rifiuti e rottami di altri acciai legati
GA 070	7204 30	Rifiuti e rottami di ferro o di acciaio stagnato
GA 080	7204 41	Trucioli, ritagli, schegge, rifiuti macinati, limatura, ritagli e frantumi, sia in rotoli che non
GA 090	7204 49	Altri rifiuti e rottami ferrosi
GA 100	7204 50	Lingotti di rottame rifiuti
GA 110	ex 7302 10	Rottami di ferro ed acciaio usato per rotaie

c) i seguenti rifiuti e rottami non ferrosi e le loro leghe:

GA 120	7404 00	Rifiuti e rottami di rame
GA 140	7602 00	Rifiuti e rottami di alluminio
GA 150	7802 00	Rifiuti e rottami di piombo
GA 160	7902 00	Rifiuti e rottami di zinco
GA 170	8002 00	Rifiuti e rottami di stagno

2. Nella sezione GB («Rifiuti contenenti metalli derivati dalla fonderia, fusione e raffinazione di metalli»):

GB 010	2620 11	Zinco commerciale solido
GB 020		Schiumature e scorie di zinco:
GB 021		— Scorie di superficie dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 90 % Zn)
GB 022		— Scorie di fondo dalla galvanizzazione delle lastre di zinco (> 92 % Zn)
GB 023		— Scorie di fonderia di zinco sotto pressione (> 85 % Zn)
GB 024		— Scorie di lastre di zinco galvanizzate per immersione a caldo (bagni) (> 92 % Zn)
GB 025		— Schiumature di fonderia di zinco
GB 030		Schiumature di alluminio
GB 040	ex 2620 90	Scorie dai processi dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni del rame e dei metalli preziosi

3. Nella sezione GC («Altri rifiuti contenenti metalli»):

GC 060		Catalizzatori esausti contenenti:
		— Metalli preziosi: oro, argento;
		— Metalli del gruppo del platino: rutenio, rodio, palladio, osmio, iridio, platino;
		— Metalli di transizione: scandio, vanadio, manganese, cobalto, rame, ittrio, niobio, afnico, tungsteno, titanio, cromo, ferro, nichel, zinco, zirconio, molibdeno, tantalio, renio;
		— Lantanidi (metalli delle terre rare): lantanio, presodinio, samario, gadolinio, disprosio, erbio, itterbio, cerio, neodimio, europio, terbio, olmio, tullio, lutezio.

## 4. Nella sezione GH («Rifiuti di plastiche solide»):

GH 010	3915	Rifiuti, trucioli e frammenti di plastiche di:
GH 011	ex 3915 10	— Polimeri di etilene
GH 012	ex 3915 20	— Polimeri di stirene
GH 013	ex 3915 30	— Polimeri di cloruro di vinile

## 5. Tutti i tipi nella sezione GI («Rifiuti di carta, cartone, e prodotti di carta»).

## BURKINA FASO

Tutti i tipi ad eccezione di:

Tutti i tipi nella sezione GA («Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile<sup>(1)</sup>»).

## CAMERUN

Tutti i tipi ad eccezione di:

## 1. Nella sezione GA («Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile»):

## a) I seguenti rifiuti e rottami di metalli preziosi e loro leghe:

GA 010	ex 7112 10	— di oro
GA 020	ex 7112 20	— di platino (l'espressione «platino» include platino, iridio, osmio, palladio, rodio e rutenio)
GA 030	ex 7112 90	— di altri metalli preziosi, esempio: argento

*N.B.:* Il mercurio è specificamente escluso come contaminante di questi metalli, delle loro leghe o amalgami.

## b) I seguenti rifiuti e rottami ferrosi di ferro o acciaio:

GA 040	7204 10	— Rifiuti e rottami di ghisa
GA 050	7204 21	— Rifiuti e rottami di acciaio inossidabile
GA 060	7204 29	— Rifiuti e rottami di altri acciai legati
GA 070	7204 30	— Rifiuti e rottami di ferro o di acciaio stagnato
GA 080	7204 41	— Trucioli, ritagli, schegge, rifiuti macinati, limatura, ritagli e frantumi, sia in rotoli che non
GA 090	7204 49	— altri rifiuti e rottami ferrosi
GA 100	7204 50	— Lingotti di rottame rifiuti
GA 110	ex 7302 10	— Rottami di ferro ed acciaio usato per rotaie
GA 120	7404 00	Rifiuti e rottami di rame
GA 130	7503 00	Rifiuti e rottami di nichel
GA 150	7802 00	Rifiuti e rottami di piombo
GA 160	7902 00	Rifiuti e rottami di zinco
GA 170	8002 00	Rifiuti e rottami di stagno
GA 210	8104 20	Rifiuti e rottami di magnesio (esclusi quelli elencati in AA 190) <sup>(*)</sup>
GA 220	ex 8105 10	Rifiuti e rottami di cobalto
GA 280	ex 8111 00	Rifiuti e rottami di manganese
GA 300	ex 8112 20	Rifiuti e rottami di cromo

<sup>(\*)</sup> Vedi allegato III della decisione 98/368/CE.

## 2. Nella sezione GB («Rifiuti contenenti metalli derivati dalla fonderia, fusione e raffinazione di metalli»):

GB 050	ex 2620 90	Tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %
--------	------------	--

<sup>(1)</sup> Per forma «non dispersibile» si deve intendere qualsiasi rifiuto che non sia sotto forma di polvere, fango, ceneri o forme solide contenenti per assorbimento rifiuti liquidi pericolosi.

## 3. Nella sezione GC («Altri rifiuti contenenti metalli»):

GC 030	ex 8908 00	Navi ed altre strutture galleggianti destinate alla demolizione, vuotate di qualsiasi carico e di altri materiali che possono essere classificati come sostanze o rifiuti pericolosi
GC 040		Carcasse di autoveicoli svuotate dei liquidi

## 4. Nella sezione GE («Rifiuti di vetro in forma non dispersibile»):

GE 010	ex 7001 00	Vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro eccetto vetri da tubi raggio-catodici ed altri vetri radioattivi
--------	------------	--

## 5. Nella sezione GF («Rifiuti ceramici in forma non dispersibile»):

GF 010		Rifiuti ceramici cotti dopo la modellatura, compresi recipienti di ceramica (prima e dopo l'uso)
--------	--	--

## 6. Nella sezione GH («Rifiuti di plastiche solide»):

GH 010	3915	Rifiuti, trucioli e frammenti di plastiche di:
GH 011	ex 3915 10	— Polimeri di etilene
GH 012	ex 3915 20	— Polimeri di stirene
GH 013	ex 3915 30	— Polimeri di cloruro di vinile

## 7. Tutti i tipi nella sezione GI («Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta»):

## 8. Nella sezione GJ («Rifiuti tessili»):

GJ 010	5003	Rifiuti di seta (inclusi bozzoli inadeguati per essere avvolti, rifiuti filati o catarzo)
GJ 011	5003 10	— non cardati né pettinati
GJ 012	5003 90	— altri
GJ 020	5103	Rifiuti di lana o di peli fini o grossolani di animali, inclusi rifiuti filati, escluso catarzo
GJ 021	5103 10	— Cascame di lana o di peli fini di animali
GJ 022	5103 20	— altri rifiuti di lana o di peli fini di animali
GJ 023	5103 30	— Rifiuti di peli grossolani di animali
GJ 030	5202	Rifiuti di cotone (inclusi rifiuti filati e di catarzo):
GJ 031	5202 10	— Rifiuti di filati, inclusi residui di fili
GJ 032	5202 91	— Catarzo (seta grossolana)
GJ 033	5202 99	— altri
GJ 090	ex 5305 29	Rifiuti, stoppe e cascame (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di abaca (canapa di Manila o Musa textilis Nee)
GJ 110	5505	Rifiuti (inclusi cascami, rifiuti filati e catarzo) di fibre manufatte:
GJ 111	5505 10	— di fibre sintetiche
GJ 112	5505 20	— di fibre artificiali
GJ 120	6309 00	Articoli di rigattiere ed altri articoli tessili consumati
GJ 130	ex 6310	Stracci usati, residui e spaghi, cordame, funi e cavi ed altri articoli consumati di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili:
GJ 131	ex 6310 10	— sortiti
GJ 132	ex 6310 90	— altri

9. Nella sezione GK («Oggetti solidi in caucciù»):

GK 020      4012 20      Pneumatici usati

10. Tutti i tipi nella sezione («Rifiuti di legno e sughero non trattati»).

11. Nella sezione GM («Rifiuti derivati da industrie agroalimentari»)

GM 080    ex 2308      Rifiuti vegetali disidratati e sterilizzati, residui e sottoprodotti, sia o non in forma di pellets, della stessa specie usata negli alimenti per animali, non specificati o inclusi altrove

#### CAPO VERDE

Tutti i tipi

#### COLOMBIA

1. Nella sezione GA [«Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile (\*)»]

Tutti i tipi di rifiuti e rottami non ferrosi e loro leghe:

[...]

2. Nella sezione GB («Rifiuti contenenti metalli derivati dalla fonderia, fusione e raffinazione di metalli»):

GB 040    ex 2620 90      Scorie da processi dei metalli preziosi per ulteriori raffinazioni del rame e dei metalli preziosi

3. Nella sezione GC («altri rifiuti contenenti metalli»):

GC 070    ex 2619 00      Scorie della fabbricazione di ferro e acciaio (compreso l'acciaio debolmente legato), escluse le scorie espressamente prodotte per rispettare requisiti e norme nazionali e internazionali pertinenti (\*)

(\*) In questa voce rientra anche l'utilizzazione delle scorie come fonte di biossido di titanio e di vanadio.

4. Nella sezione GD («Rifiuti provenienti da operazioni minerarie, sotto forma non dispersibile»):

GD 040    ex 2529 30      Rifiuti di leucite, nefelina e rifiuti di nefelina sienite  
[...]

GD 060    ex 2529 21      Rifiuti di fluorspato  
ex 2529 22

5. Nella sezione GG («altri rifiuti contenenti principalmente costituenti inorganici che possono a loro volta contenere metalli o materie organiche»):

GG 030    ex 2621      Ceneri pesanti e scorie di ferro delle centrali elettriche a carbone

GG 040    ex 2621      Ceneri volanti delle centrali elettriche a carbone

GG 060    ex 2803      Carbone attivo utilizzato, derivato dal trattamento dell'acqua potabile e da processi dell'industria alimentare e dalla produzione di vitamine

GG 080    ex 2621 00      Scorie dalla produzione del rame, stabilizzazione chimica, aventi un alto contenuto di ferro (circa 20 %) e lavorate in accordo con le specificazioni industriali (quali DIN 4301 e DIN 8201), principalmente per la costruzione ed applicazione abrasive

GG 100      Calcare proveniente dalla produzione del calcio cianamide (con un pH inferiore a 9)

(\*) Per forma «non dispersibile» si deve intendere qualsiasi rifiuto che non sia sotto forma di polvere, fango, ceneri o forme solide contenenti per assorbimento rifiuti liquidi pericolosi.

6. Nella sezione GH («Rifiuti di plastiche solide»):

GH 013	ex 3915 30	Rifiuti, trucioli e frammenti di plastiche di polimeri di cloruro di vinile
GH 015	ex 3915 90	— Resine o prodotti di condensazione, ad esempio:
		— Resine urea formaldeide
		— Resine fenoli formaldeidi
		— Resine melanine formaldeidi
		— Resine epossidiche
		— Resine alchiliche
		— Poliammidi

7. Nella sezione GJ («Rifiuti tessili»):

GJ 050	ex 5302 90	Rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di canapa ( <i>Cannabis sativa</i> L.)
--------	------------	---

8. Nella sezione GK («Oggetti solidi in caucciù»):

GK 020	4012 20	Pneumatici usati
GK 030	ex 4017 00	Rifiuti e residui di caucciù indurito (es.: ebanite)

9. Nella sezione GO («altri rifiuti contenenti principalmente costituenti organici che possono a loro volta contenere metalli o materie organiche»):

GO 040		Rifiuti di film fotografici e rifiuti di film fotografici non contenenti argento
GO 050		Macchine fotografiche monouso senza batterie

#### COMORE, REPUBBLICA FEDERALE ISLAMICA

Tutti i tipi ad eccezione di:

Nella sezione GJ («Rifiuti tessili»):

GJ 120	6309 00	Oggetti di rigattiere
--------	---------	-----------------------

#### COSTA RICA

Tutti i tipi

#### DOMINICA

Tutti i tipi

#### EGITTO

Tutti i tipi ad eccezione di:

1. Tutti i tipi nella sezione GA («Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile»).
2. Tutti i tipi nella sezione GI («Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta»).
3. Tutti i tipi nella sezione GJ («Rifiuti tessili»).

#### FIGI

Tutti i tipi

#### GAMBIA

Tutti i tipi ad eccezione di:

Nella sezione GJ («Rifiuti tessili»):

GJ 120	6309 00	Oggetti di rigattiere
--------	---------	-----------------------

#### GHANA

Tutti i tipi

#### GIBUTI

Tutti i tipi

## GRENADA

Tutti i tipi ad eccezione di:

Nella sezione GK («Oggetti solidi in caucciù»):

GK 020      4012 20      Pneumatici usati

## GUYANA FRANCESE

Tutti i tipi

## KIRIBATI

Tutti i tipi

## KUWAIT

Tutti i tipi ad eccezione di:

Nella sezione GH («Rifiuti di plastiche solide»):

GH 011      ex 3915 10      Rifiuti, trucioli e frammenti di plastiche di  
— Polimeri di etilene

## LIBANO

Tutti i tipi ad eccezione di:

Nella sezione GJ («Rifiuti tessili»):

GJ 120      6309 00      Articoli di rigattiere ed altri articoli tessili consumati

## MALAWI

Tutti i tipi ad eccezione di:

1. Tutti i tipi nella sezione CA («Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile»).
2. Tutti i tipi nella sezione GE («Rifiuti di vetro in forma non dispersibile»).
3. Tutti i tipi nella sezione GI («Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta»).
4. Nella sezione GJ («Rifiuti tessili»):

GJ 120      6309 00      Articoli di rigattiere ed altri articoli tessili consumati

## MALDIVE

Tutti i tipi

## MALI

1. Nella sezione GA [«Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile (¹)»]

Tutti i tipi di rifiuti e rottami di metalli non ferrosi e le loro leghe.

2. Tutti i tipi nella sezione GE («Rifiuti di vetro in forma non dispersibile»).
3. Tutti i tipi nella sezione GF («Rifiuti ceramici in forma non dispersibile»).
4. Tutti i tipi nella sezione GH («Rifiuti di plastiche solide»).
5. Tutti i tipi nella sezione GN («Rifiuti derivati da operazioni di conciatura e dall'inizio del cuoio»).

(¹) Per forma "non dispersibile" si deve intendere qualsiasi rifiuto che non sia sotto forma di polvere, fango, ceneri o forme solide contenenti per assorbimento rifiuti liquidi pericolosi.

## MOLDAVIA

Tutti i tipi

## MONGOLIA

Tutti i tipi

## MYANMAR

Tutti i tipi

## NICARAGUA

Tutti i tipi

## NIGER

Tutti i tipi ad eccezione di:

1. Nella sezione GJ («Rifiuti tessili»):

GJ 120 6309 00 Articoli di rigattiere ed altri articoli tessili consumati

2. Nella sezione GK («Oggetti solidi in caucciù»):

GK 020 4012 20 Pneumatici usati

## NIGERIA

Tutti i tipi ad eccezione di:

Tutti i tipi nella sezione GH («Rifiuti di plastiche solide»).

## PAKISTAN

1. Nella sezione GK («Oggetti solidi in caucciù»):

GK 020 4012 20 Pneumatici usati

2. Nella sezione GM («Rifiuti derivati da industrie agroalimentari»):

GM 070 ex 2307 Fecce di vino

3. Nella sezione GN («Rifiuti da operazioni di conciatura e dall'utilizzo del cuoio»):

GN 010 ex 0502 00 Rifiuti di setole di maiale e di cinghiale e peli di tasso ed altre forme di peli

## PAPUA NUOVA GUINEA

Tutti i tipi

## PARAGUAY

Tutti i tipi ad eccezione di:

1. Tutti i tipi inclusi nella sezione GI («Rifiuti di carte, cartone e prodotti di carta»).

2. Nella sezione GJ («Rifiuti tessili»):

GJ 010 5003 Rifiuti di seta (inclusi bozzoli inadeguati per essere avvolti, rifiuti filati o catarzo

GJ 011 5003 10 — Non cardati né pettinati

GJ 030 5202 Rifiuti di cotone (inclusi rifiuti filati e di catarzo)

GJ 031 5202 10 Rifiuti di filati (inclusi residui di fili)

GJ 032 5202 91 Catarzo (seta grossolana)

3. Nella sezione GL («Rifiuti di legno e sughero non trattati»):

GL 020 4501 90 Rifiuti di sughero; frantumati, granulati, o sughero macinato

## PERÙ

Tutti i tipi

## REPUBBLICA DOMINICANA

Tutti i tipi

## SAMOA OCCIDENTALE

Tutti i tipi

## SÃO TOMÈ E PRINCIPE

Tutti i tipi ad eccezione di:

## 1. Nella sezione GJ («Rifiuti tessili»):

GJ 111	5505 10	Rifiuti (inclusi i cascami, rifiuti filati e catarzo) di fibre artificiali — Rifiuti di fibre sintetiche
GJ 120	6309 00	Articoli di rigattiere ed altri articoli tessili consumati
GJ 130	ex 6310	Stracci usati, residui di spaghi, cordame, funi e cavi ed altri articoli consumati di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili:
GJ 131	ex 6310 10	— sortiti
GJ 132	ex 6310 90	— altri

## 2. Nella sezione GK («Oggetti solidi in caucciù»):

GK 020	4012 20	Pneumatici usati
--------	---------	------------------

## SENEGAL

Tutti i tipi

## SEICELLE

Tutti i tipi

## SINGAPORE

Tutti i tipi ad eccezione di:

## 1. Nella sezione GA («Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile»):

## a) I seguenti rifiuti e rottami di metalli preziosi e loro leghe:

GA 010	ex 7112 10	— Rifiuti di oro
GA 020	ex 7112 20	— Rifiuti di platino (l'espressione «platino» include platino, iridio, osmio, palladio, rodio e rutenio)
GA 030	ex 7112 90	— Rifiuti di altri metalli preziosi, esempio: argento

*N.B.:* Il mercurio è specificamente escluso come contaminante di questi metalli, delle loro leghe o amalgami.

## b) I seguenti rifiuti e rottami ferrosi di ferro o acciaio:

GA 040	7204 10	— Rifiuti e rottami di ghisa
GA 050	7204 21	— Rifiuti e rottami di acciaio inossidabile
GA 060	7204 29	— Rifiuti e rottami di altri acciai legati

c) I seguenti rifiuti e rottami di metalli non ferrosi e le loro leghe:

GA 120	7404 00	Rifiuti e rottami di rame
GA 130	7503 00	Rifiuti e rottami di nichel
GA 140	7602 00	Rifiuti e rottami di alluminio
GA 150	7802 00	Rifiuti e rottami di piombo
GA 170	8002 00	Rifiuti e rottami di stagno
GA 190	ex 8102 91	Rifiuti e rottami di molibdeno
GA 250	ex 8108 10	Rifiuti e rottami di titanio
GA 260	ex 8109 10	Rifiuti e rottami di zirconio
GA 280	ex 8111 00	Rifiuti e rottami di manganese
GA 300	ex 8112 20	Rifiuti e rottami di cromo
GA 320	ex 8112 40	Rifiuti e rottami di vanadio
	ex 8112 91	Rifiuti e rottami di:
GA 350		Niobio

2. Nella sezione GC («altri rifiuti contenenti metalli»):

GC 070	ex 2619 00	Scorie della fabbricazione di ferro e acciaio (compreso l'acciaio debolmente legato), escluse le scorie espressamente prodotte per rispettare requisiti e norme nazionali e internazionali pertinenti (*)
--------	------------	---

(\*) In questa voce rientra anche l'utilizzazione delle scorie come fonte di biossido di titanio e di vanadio.

3. Nella sezione GD («Rifiuti provenienti da operazioni minerarie, sotto forma non dispersibile»):

GD 020	ex 2514 00	Rifiuti di ardesia, siano o non ripuliti grossolanamente o semplicemente tagliati, da segatura o no
--------	------------	---

4. Nella sezione GH («Rifiuti di plastiche solide»):

GH 013	ex 3915 30	Rifiuti, trucioli e frammenti di plastiche di: — Polimeri di cloruro di vinile
--------	------------	---

#### SAINT KITTS E NEVIS

Tutti i tipi

#### SAINT LUCIA

Tutti i tipi

#### SAINT VINCENT E GRENADINE

Tutti i tipi

#### TANZANIA

Tutti i tipi ad eccezione di:

Nella sezione GJ («Rifiuti tessili»):

GJ 120	6309	Articoli di rigattiere ed altri articoli tessili consumati
--------	------	--

## UGANDA

Tutti i tipi ad eccezione di:

1. Nella sezione GA («Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile»):

GA 050      7204 21      Rifiuti e rottami di acciaio inossidabile

GA 060      7204 29      Rifiuti e rottami di altri acciai legati

2. Nella sezione GJ («Rifiuti tessili»)

GJ 120      6309 00      Articoli di rigattiere ed altri articoli tessili consumati

## TUVALU

Tutti i tipi

## VANUATU

Tutti i tipi

---

*ALLEGATO B*

**Paesi e territori che non hanno inviato risposta alle comunicazioni della Commissione relative alle spedizioni di alcuni tipi di rifiuti, elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, destinati al recupero**

## AFGHANISTAN

Tutti i tipi

## ALGERIA

Tutti i tipi

## ANGOLA

Tutti i tipi ad eccezione di

1. Tutti i tipi nella sezione GA («Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile»).
2. Tutti i tipi nella sezione GE («Rifiuti di vetro in forma non dispersibile»).
3. Tutti i tipi nella sezione GI («Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta»).
4. Tutti i tipi nella sezione GJ («Rifiuti tessili»).
5. Tutti i tipi nella sezione GK («Oggetti solidi in caucciù»).

## ARMENIA

Tutti i tipi

## AZERBAIGIAN

Tutti i tipi

## BAHREIN

Tutti i tipi

## BANGLADESH

Tutti i tipi

## BRUNEI

Tutti i tipi

## BURUNDI

Tutti i tipi

## CAMBOGIA

Tutti i tipi

## CITTÀ DEL VATICANO

Tutti i tipi

## COSTA D'AVORIO

Tutti i tipi

## ECUADOR

Tutti i tipi

## EL SALVADOR

Tutti i tipi

## ERITREA

Tutti i tipi

## ETIOPIA

Tutti i tipi

## EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA

Tutti i tipi

## GABON

Tutti i tipi

## GUATEMALA

Tutti i tipi

## GUINEA

Tutti i tipi ad eccezione di:

Nella sezione GJ («Rifiuti tessili»):

GJ 120 6309 00 Articoli di rigattiere ed altri articoli tessili consumati

## GUINEA EQUATORIALE

Tutti i tipi

## HAITI

Tutti i tipi

## HONDURAS

Tutti i tipi

## ISOLE SALOMONE

Tutti i tipi

## KAZAKSTAN

Tutti i tipi

## KIRGHIZISTAN

Tutti i tipi

## LAOS

Tutti i tipi

## LESOTHO

Tutti i tipi

## MAROCCO

Tutti i tipi

## MOZAMBICO

Tutti i tipi

## NAMIBIA

Tutti i tipi

## NEPAL

Tutti i tipi

## OMAN

Tutti i tipi

## PANAMA

Tutti i tipi

## QATAR

Tutti i tipi

## FEDERAZIONE RUSSA

Tutti i tipi ad eccezione di:

1. Nella sezione GA («Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile»):

a) i seguenti rifiuti e rottami non ferrosi e loro leghe:

GA 150	7802 00	Rifiuti e rottami di piombo
GA 160	7902 00	Rifiuti e rottami di zinco
GA 170	8002 00	Rifiuti e rottami di stagno
GA 180	ex 8101 91	Rifiuti e rottami di tungsteno
GA 190	ex 8102 91	Rifiuti e rottami di molibdeno
GA 200	ex 8103 10	Rifiuti e rottami di tantalio
GA 210	8104 20	Rifiuti e rottami di magnesio (esclusi quelli elencati in AA 190) (*)
GA 220	ex 8105 10	Rifiuti e rottami di cobalto
GA 230	ex 8106 00	Rifiuti e rottami di bismuto
GA 240	ex 8107 10	Rifiuti e rottami di cadmio
GA 250	ex 8108 10	Rifiuti e rottami di titanio
GA 260	ex 8109 10	Rifiuti e rottami di zirconio
GA 270	ex 8110 00	Rifiuti e rottami di antimonio
GA 280	ex 8111 00	Rifiuti e rottami di manganese
GA 290	ex 8112 11	Rifiuti e rottami di berillio
GA 300	ex 8112 20	Rifiuti e rottami di cromo
GA 310	ex 8112 30	Rifiuti e rottami di germanio
GA 320	ex 8112 40	Rifiuti e rottami di vanadio
	ex 8112 91	Rifiuti e rottami di
GA 330		— Afnio
GA 340		— Indio
GA 350		— Niobio
GA 400	ex 2804 90	Rifiuti e rottami di selenio
GA 410	ex 2804 50	Rifiuti e rottami di tellurio

(\*) Vedi allegato III della decisione 98/368/CE della Commissione, del 18 maggio 1998 (GU L 165 del 10.6.1998, pag. 20).

2. Nella sezione GB («Rifiuti contenenti metalli derivati dalla fonderia, fusione e raffinazione di metalli»):

GB 010	2620 11	Zinco commerciale solido
GB 025		— Schiumature di fonderia di zinco

## 3. Nella sezione GC («Altri rifiuti contenenti metalli»):

GC 030	ex 8908 00	Navi ed altre strutture galleggianti destinate alla demolizione, vuotate di qualsiasi carico e di altri materiali che possono essere classificati come sostanze o rifiuti pericolosi
GC 070	ex 2619 00	Scorie della fabbricazione del ferro e dell'acciaio (compreso l'acciaio debolmente legato), escluse le scorie espressamente prodotte per rispettare requisiti e norme nazionali e internazionali pertinenti (**)

(\*\*) Questa rubrica prevede l'utilizzazione di tali scorie come fonte di biossido di titanio e vanadio.

## 4. Nella sezione GD («Rifiuti provenienti da operazioni minerarie, sotto forma non dispersibile»):

GD 020	ex 2514 00	Rifiuti di ardesia, siano o non ripuliti grossolanamente o semplicemente tagliati, da segatura o no
GD 030	2525 30	Rifiuti di mica
GD 070	ex 2811 22	Rifiuti di silice in forma solida, escludendo quelli usati in operazioni di fonditura

## 5. Nella sezione GG («altri rifiuti contenenti principalmente costituenti inorganici che possono a loro volta contenere metalli o materie organiche»):

GG 030	ex 2621	Ceneri pesanti e scorie di ferro delle centrali elettriche a carbone
GG 040	ex 2621	Ceneri volanti delle centrali elettriche a carbone
GG 060	ex 2803	Carbone attivo utilizzato, derivato dal trattamento dell'acqua potabile e da processi dell'industria alimentare e dalla produzione di vitamine
GG 110	ex 2621 00	Fanghi rossi neutralizzati provenienti dalla produzione dell'allumina

## 6. Tutti i tipi inclusi nella sezione GH («Rifiuti di plastiche solide»).

## 7. Nella sezione GJ («Rifiuti tessili»):

GJ 110	5505	Rifiuti (inclusi cascami, rifiuti filati e catarzo) di fibre manufatte:
GJ 111	5505 10	– di fibre sintetiche
GJ 112	5505 20	– di fibre artificiali

## 8. Tutti i tipi inclusi nella sezione GK («Oggetti solidi in caucciù»).

## 9. Nella sezione GM («Rifiuti derivati da industrie agroalimentari»):

GM 090	1522	Mellon (grassi semiossidati); residui che risultano dal trattamento di sostanze grasse o cera animale o vegetale
GM 100	0506 90	Rifiuti di ossi o di corno grezzi sgrassati, semplicemente preparati (ma non tagliati in forma), trattati all'acido o degelatinizzati
GM 110	ex 0511 91	Rifiuti di pesce

## 10. Nella sezione GN («Rifiuti derivati da operazioni di conciatura e dall'utilizzo del cuoio»):

GN 010	ex 0502 00	Rifiuti di setole di maiale, pecora e cinghiale e peli di tasso ed altre forme di peli
GN 020	ex 0503 00	Rifiuti di crine, sia o non attaccati su una lastra con o senza materiale di supporto
GN 030	ex 0505 90	Rifiuti di pelle o di altre parti di uccelli, con le piume o non; rifiuti di piume e parti di piume (sia o non con i limiti tagliati) e piume cadute, sia lavorati che puliti, disinfettati o trattati, al fine di preservazione

11. Nella sezione GO («altri rifiuti contenenti principalmente costituenti organici che possono a loro volta contenere metalli o materie inorganiche»):

GO 010 ex 0501 00 Rifiuti di capelli umani

SUDAN

Tutti i tipi

SWAZILAND

Tutti i tipi

SIRIA

Tutti i tipi

TAGIKISTAN

Tutti i tipi

TONGA

Tutti i tipi

TUNISIA

Tutti i tipi di cui all'allegato II ad eccezione di:

1. Nella sezione GA («Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile»):

a) I seguenti rifiuti e rottami ferrosi di ferro e acciaio:

GA 110 ex 7302 10 Rottami di ferro ed acciaio usato per rotaie

b) I seguenti rifiuti e rottami non ferrosi e loro leghe:

GA 120 7404 00 Rifiuti e rottami di rame

GA 140 7602 00 Rifiuti e rottami di alluminio

GA 170 8002 00 Rifiuti e rottami di stagno

2. Nella sezione GC («Altri rifiuti contenenti metalli»):

GC 030 ex 8908 00 Navi ed altre strutture galleggianti destinate alla demolizione, vuotate di qualsiasi carico e di altri materiali che possono essere classificati come sostanze o rifiuti pericolosi

3. Tutti i tipi inclusi nella sezione GH («Rifiuti di plastiche solide»).

4. Tutti i tipi inclusi nella sezione GI («Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta»).

## 5. Nella sezione GJ («Rifiuti tessili»):

GJ 010	5003	Rifiuti di seta (inclusi bozzoli inadeguati per essere avvolti, rifiuti filati o catarzo)
GJ 012	5003 90	— altri
GJ 020	5103	Rifiuti di lana o di peli fini o grossolani di animali, inclusi rifiuti filati, escluso catarzo
GJ 030	5202	Rifiuti di cotone (inclusi rifiuti filati e di catarzo)
GJ 060	ex 5303 90	Rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di iuta ed altre fibre tessili (esclusi lino, canapa e ramié)
GJ 070	ex 5304 90	Rifiuti e stoppe (inclusi rifiuti filati e di catarzo) di sisal ed altre fibre tessili del genere Agave
GJ 111	5505 10	Rifiuti (inclusi cascami, rifiuti filati e catarzo) di fibre manufatte: — di fibre sintetiche
GJ 120	6309 00	Articoli di rigattiere ed altri articoli tessili consumati
GJ 130	ex 6310	Stracci usati, residui di spaghi, cordame, funi e cavi ed altri articoli consumati di spago, cordame, funi o cavi di materiali tessili

## 6. Tutti i tipi inclusi nella sezione GK («Oggetti solidi in caucciù»).

## 7. Nella sezione GM («Rifiuti derivati da industrie agroalimentari»):

GM 080	ex 2308	Rifiuti vegetali disidratati e sterilizzati, residui e sottoprodotti, sia o non in forma di pellets, della stessa specie usata negli alimenti per animali, non specificati o inclusi altrove
GM 130		Rifiuti dell'industria agroalimentare esclusi i sottoprodotti conformi ai requisiti e destinati al consumo umano e animale

## 8. Nella sezione GN («Rifiuti derivati da operazioni di conciatura e dall'utilizzo del cuoio»):

GN 010	ex 0502 00	Rifiuti di setole di maiale, pecora e cinghiale e peli di tasso ed altre forme di peli
GN 020	ex 0503 00	Rifiuti di crine, sia o non attaccati su una lastra con o senza materiale di supporto
GN 040	ex 4110 00	Trucioli ed altri rifiuti di cuoio o di composizione di cuoio non adatti alla manifattura di articoli di cuoio, esclusi frammenti di cuoio

## TURKMENISTAN

Tutti i tipi

## UCRAINA

Tutti i tipi

## UZBEKISTAN

Tutti i tipi

## VENEZUELA

Tutti i tipi

## VIETNAM

Tutti i tipi

## YEMEN

Tutti i tipi

## ZIMBABWE

Tutti i tipi

**REGOLAMENTO (CE) N. 1421/1999 DEL CONSIGLIO**

del 28 giugno 1999

**che modifica il regolamento (CE) n. 2398/97 che istituisce un dazio antidumping sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria dell'Egitto, dell'India e del Pakistan**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea<sup>(1)</sup>,

visto l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2398/97 del Consiglio, del 28 novembre 1997, che istituisce un dazio antidumping sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originaria dell'Egitto, dell'India e del Pakistan<sup>(2)</sup>,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

**A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE**

(1) Con il regolamento (CE) n. 2398/97 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di biancheria da letto di cotone di cui ai codici NC ex 6302 21 00, ex 6302 22 90, ex 6302 31 10, ex 6302 31 90 ed ex 6302 32 90 originaria, fra l'altro, dell'India. Ai produttori esportatori indiani sono state applicate le tecniche di campionamento e nei confronti delle società incluse nel campione sono state imposte aliquote del dazio individuali che vanno dal 2,6 al 24,7 %, mentre ad altre società che hanno collaborato non incluse nel campione è stata attribuita un'aliquota del dazio media ponderata dell'11,6 %. Nei confronti delle società che non si sono rese note o che non hanno collaborato all'inchiesta è stata imposta un'aliquota del dazio del 24,7 %.

(2) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2398/97 prevede che qualora un produttore esportatore fornisca elementi di prova sufficienti per dimostrare che:

- nel periodo dell'inchiesta (dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996) non ha esportato nella Comunità i prodotti descritti all'articolo 1, paragrafo 1 di detto regolamento,
- non è collegato a nessuno degli esportatori o dei produttori del paese esportatore oggetto delle misure antidumping istituite da detto regolamento,

— ha effettivamente esportati i prodotti in questione nella Comunità dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure, o ha assunto l'obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un ingente quantitativo nella Comunità,

l'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento può essere modificato concedendo al produttore esportatore l'aliquota del dazio applicabile ai produttori che hanno collaborato e che non sono stati inclusi nel campione, vale a dire l'11,6 %.

**B. RICHIESTE DEI NUOVI PRODUTTORI ESPORTATORI**

- (3) Quattro nuovi produttori esportatori indiani, dopo aver chiesto di non ricevere un trattamento diverso rispetto alle società che hanno collaborato all'inchiesta iniziale ma che non sono state incluse nel campione, hanno fornito, su richiesta, prove tali da dimostrare che rispettano i requisiti di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2398/97. Le prove fornite dalle società richiedenti sono considerate sufficienti a consentire la modifica del regolamento mediante l'aggiunta dei quattro nuovi produttori esportatori all'allegato I del regolamento. Tale allegato elenca i produttori esportatori indiani ai quali si applica un'aliquota del dazio media ponderata dell'11,6 %,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'elenco dei produttori esportatori indiani di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2398/97 vengono aggiunte le società seguenti:

- Emm Libas Private Limited, Nuova Delhi
- Sarna Exports Limited, Nuova Delhi
- Stitchwell Garments, Ahmedabad
- Utkarsh Exim Pvt. Ltd (India), Ahmedabad

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18).

<sup>(2)</sup> GU L 332 del 4.12.1997, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 1999.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

M. NAUMANN

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 1422/1999 DELLA COMMISSIONE**

del 30 giugno 1999

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 giugno 1999, recante fissazione dei valori forfetari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfetario all'importazione	
0702 00 00	052	42,3	
	064	60,7	
	999	51,5	
0707 00 05	052	67,8	
	628	133,7	
	999	100,8	
0709 90 70	052	55,3	
	999	55,3	
0805 30 10	382	56,3	
	388	63,7	
	528	63,6	
	999	61,2	
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	76,7	
	400	60,7	
	508	71,0	
	512	68,9	
	524	54,7	
	528	64,9	
	804	99,5	
	999	70,9	
	0809 10 00	052	131,5
		999	131,5
0809 20 95	052	226,7	
	064	149,1	
	400	191,7	
	616	130,6	
	999	174,5	

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22.11.1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1423/1999 DELLA COMMISSIONE**  
**del 30 giugno 1999**  
**che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione <sup>(2)</sup>,  
visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2519/98 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,  
considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi; tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune;  
considerando che, in virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale;  
considerando che il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE)

n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali;

considerando che i dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione; che essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1249/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica;

considerando che, per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento;

considerando che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 126 del 24.5.1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

<sup>(4)</sup> GU L 135 del 25.11.1998, pag. 7.

## ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE)  
n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in EUR/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti (2) (in EUR/t)
1001 10 00	Fumento (grano) duro di qualità elevata	22,16	12,16
	di qualità media (1)	32,16	22,16
1001 90 91	Fumento (grano) tenero destinato alla semina	35,76	25,76
1001 90 99	Fumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina (3)	35,76	25,76
	di qualità media	72,45	62,45
	di bassa qualità	90,79	80,79
1002 00 00	Segala	93,67	83,67
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	93,67	83,67
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina (3)	93,67	83,67
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	96,96	86,96
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina (3)	96,96	86,96
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	102,80	94,52

(1) Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

(2) Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

(3) L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

## ALLEGATO II

## Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 16. 6. 1999 al 29. 6. 1999)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	120,54	99,79	89,73	82,09	146,74 (**)	136,74 (**)	75,23 (**)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	8,25	-0,03	12,29	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	12,61	—	—	—	—	—	—

(\*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(\*\*) Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 14,25 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 25,84 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)  
0,00 EUR/t (SRW2).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1424/1999 DELLA COMMISSIONE**

del 30 giugno 1999

**che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione<sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione<sup>(4)</sup>; che tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato;

considerando che il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam; che questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo; che la qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che, per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri; che all'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato;

considerando che non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda

soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato; che devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato;

considerando che, per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo;

considerando che, qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95; che, in caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1999.

<sup>(1)</sup> GU L 177 dell'1.7.1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38.<sup>(3)</sup> GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.<sup>(4)</sup> GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1999.

*Per la Commissione*  
 Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

—  
 ALLEGATO

**al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato <sup>(2)</sup>
1703 10 00 <sup>(1)</sup>	6,33	0,23	—
1703 90 00 <sup>(1)</sup>	7,43	0,00	—

<sup>(1)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

<sup>(2)</sup> Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1425/1999 DELLA COMMISSIONE****del 30 giugno 1999****che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 1° giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettera a),

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 1785/81, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 17 bis dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3290/94<sup>(4)</sup>; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esporta-

zione nel settore dello zucchero<sup>(5)</sup>; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1999.

<sup>(1)</sup> GU L 177 dell'1.7.1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38.

<sup>(3)</sup> GU L 89 del 10.4.1968, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105.

<sup>(5)</sup> GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1999.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 giugno 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— EUR/100 kg —
1701 11 90 9100	42,32 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 9910	42,32 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 9950	— <sup>(2)</sup>
1701 12 90 9100	42,32 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 9910	42,32 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 9950	— <sup>(2)</sup>
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 9000	0,4600
	— EUR/100 kg —
1701 99 10 9100	46,00
1701 99 10 9910	46,00
1701 99 10 9950	46,00
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 9100	0,4600

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

<sup>(2)</sup> Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1426/1999 DELLA COMMISSIONE**

del 30 giugno 1999

**che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

considerando che, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero<sup>(3)</sup>, la restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio; che tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95;

considerando che, ai sensi dell'articolo 17 quater del regolamento (CEE) n. 1785/81, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98, per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento;

considerando che per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è

stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento;

considerando che l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1785/81, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f), g) e h) del suddetto regolamento; che l'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti del codice NC 1702 30 91, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 e degli aspetti economici delle esportazioni previste; che, per i prodotti di cui alle lettere f) e g) del richiamato paragrafo 1, la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95 e che, per i prodotti di cui alla lettera h), la restituzione è concessa soltanto se essi rispondono alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95;

considerando che le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese; che esse possono essere modificate nell'intervallo;

considerando che in virtù dell'applicazione di tali modalità, le restituzioni per i prodotti in questione vengono fissate agli importi che figurano nell'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

<sup>(1)</sup> GU L 177 dell'1.7.1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38.

<sup>(3)</sup> GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU L 94 del 9.4.1986, pag. 9.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(CEE) n. 1785/81, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f), g) e h) del regolamento

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 giugno 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— EUR/100 kg di sostanza secca —
1702 40 10 9100	46,00 <sup>(2)</sup>
1702 60 10 9000	46,00 <sup>(2)</sup>
1702 60 80 9100	87,40 <sup>(4)</sup>
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
1702 60 95 9000	0,4600 <sup>(1)</sup>
	— EUR/100 kg di sostanza secca —
1702 90 30 9000	46,00 <sup>(2)</sup>
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
1702 90 60 9000	0,4600 <sup>(1)</sup>
1702 90 71 9000	0,4600 <sup>(1)</sup>
1702 90 99 9900	0,4600 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
	— EUR/100 kg di sostanza secca —
2106 90 30 9000	46,00 <sup>(2)</sup>
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
2106 90 59 9000	0,4600 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

<sup>(2)</sup> Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.

<sup>(3)</sup> L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 (GU L 355 del 5. 12. 1992, pag. 12).

<sup>(4)</sup> Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

*NB:* I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1427/1999 DELLA COMMISSIONE****del 30 giugno 1999****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantacinquesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1574/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, secondo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CE) n. 1574/98 della Commissione, del 22 luglio 1998, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco<sup>(3)</sup>, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1574/98 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quarantacinquesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la quarantacinquesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1574/98, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 49,700 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 177 dell'1.7.1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38.

<sup>(3)</sup> GU L 206 del 23.7.1998, pag. 7.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1428/1999 DELLA COMMISSIONE**

del 30 giugno 1999

**che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1785/81, può essere deciso di accordare una restituzione alla produzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e f), e per gli sciroppi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato che sono utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/96 della Commissione<sup>(2)</sup>, ha definito l'ambito per la determinazione delle restituzioni alla produzione, nonché i prodotti chimici la cui fabbricazione consente la concessione di una restituzione alla produzione per i prodotti di base in questione utilizzati per tale fabbricazione; che gli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 1010/86 prevedono che la restituzione alla produzione valida per lo zucchero greggio, per gli sciroppi di saccarosio e per l'isoglucosio tal quale è derivata, alle condizioni proprie di ciascuno di questi prodotti di base, dalla restituzione fissata per lo zucchero bianco;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1729/78 della Commissione, del 24 luglio 1978, che stabilisce le modalità d'applicazione concernenti la restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98, ha

precisato tra l'altro le disposizioni per la determinazione della restituzione alla produzione; che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1729/78 stabilisce che la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco è fissata trimestralmente per i periodi che iniziano il 1° luglio, il 1° ottobre, il 1° gennaio ed il 1° aprile; che, in conseguenza dell'applicazione delle predette disposizioni, la restituzione alla produzione viene fissata come indicato nell'articolo 1 per il periodo che vi figura;

considerando che, a seguito della modifica della definizione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio prevista all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1785/81, gli zuccheri aromatizzati o addizionati di coloranti o di altre sostanze non rientrano più nell'ambito di tali definizioni e che pertanto devono considerarsi come «altri zuccheri» che tuttavia, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1010/86, tali zuccheri hanno diritto alla restituzione nella loro veste di prodotti di base; che in conseguenza di ciò si deve prevedere, ai fini della determinazione della restituzione alla produzione applicabile a tali prodotti, un metodo di calcolo che faccia riferimento al loro tenore di saccarosio; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La restituzione alla produzione per lo zucchero bianco di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1010/86 è fissata per 100 kg netti a 46,738 EUR per il trimestre dal 1° luglio al 30 settembre 1999.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 177 dell'1.7.1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38.

<sup>(3)</sup> GU L 94 del 9.4.1986, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU L 201 del 25.7.1978, pag. 26.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1429/1999 DELLA COMMISSIONE**  
**del 30 giugno 1999**  
**che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2831/98 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune;

considerando che, in virtù dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto;

considerando che il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso;

considerando che i dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione; che essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica;

considerando che, per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento;

considerando che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.

<sup>(4)</sup> GU L 351 del 29.12.1998, pag. 25.

## ALLEGATO I

## Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione (€)				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) (1) (2)	ACP (1) (2) (3)	Bangladesh (4)	Basmati India e Pakistan (5)	Egitto (6)
1006 10 21	(7)	76,44	111,06		173,10
1006 10 23	(7)	76,44	111,06		173,10
1006 10 25	(7)	76,44	111,06		173,10
1006 10 27	(7)	76,44	111,06		173,10
1006 10 92	(7)	76,44	111,06		173,10
1006 10 94	(7)	76,44	111,06		173,10
1006 10 96	(7)	76,44	111,06		173,10
1006 10 98	(7)	76,44	111,06		173,10
1006 20 11	208,51	68,64	99,92		156,38
1006 20 13	208,51	68,64	99,92		156,38
1006 20 15	208,51	68,64	99,92		156,38
1006 20 17	237,59	78,82	114,45	0,00	178,19
1006 20 92	208,51	68,64	99,92		156,38
1006 20 94	208,51	68,64	99,92		156,38
1006 20 96	208,51	68,64	99,92		156,38
1006 20 98	237,59	78,82	114,45	0,00	178,19
1006 30 21	431,71	138,71	200,95		323,78
1006 30 23	431,71	138,71	200,95		323,78
1006 30 25	431,71	138,71	200,95		323,78
1006 30 27	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 30 42	431,71	138,71	200,95		323,78
1006 30 44	431,71	138,71	200,95		323,78
1006 30 46	431,71	138,71	200,95		323,78
1006 30 48	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 30 61	431,71	138,71	200,95		323,78
1006 30 63	431,71	138,71	200,95		323,78
1006 30 65	431,71	138,71	200,95		323,78
1006 30 67	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 30 92	431,71	138,71	200,95		323,78
1006 30 94	431,71	138,71	200,95		323,78
1006 30 96	431,71	138,71	200,95		323,78
1006 30 98	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 40 00	(7)	45,38	(7)		105,00

(1) Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 1706/98 del Consiglio (GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12) e (CE) n. 2603/97 della Commissione (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22), modificato.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(3) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(4) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

(5) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

(6) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

(7) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

(8) Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

## ALLEGATO II

## Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	( <sup>1</sup> )	237,59	455,00	208,51	431,71	( <sup>1</sup> )
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	345,43	302,33	400,42	433,10	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	371,47	404,15	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	28,95	28,95	—
d) Fonte	—	USDA	USDA	Operatori	Operatori	—

(<sup>1</sup>) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1430/1999 DELLA COMMISSIONE****del 30 giugno 1999****che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di diritti di importazione presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 1128/1999 per l'importazione di vitelli di peso non superiore a 80 chilogrammi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1128/1999 della Commissione, del 28 maggio 1999, recante modalità d'applicazione di un contingente tariffario di vitelli di peso pari o inferiore a 80 chilogrammi, originari di alcuni paesi terzi<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1128/1999, i quantitativi riservati agli operatori tradizionali sono ripartiti proporzionalmente alle importazioni effettuate con versamento del prelievo integrale nel corso dei 36 mesi precedenti l'anno di importazione di cui trattasi;

considerando che, per gli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), del citato regolamento, i quantitativi disponibili sono ripartiti proporzionalmente ai quantitativi richiesti; che, dato che i quantitativi richiesti supe-

rano i quantitativi disponibili, occorre fissare una percentuale unica di riduzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Ogni domanda di diritti di importazione di animali vivi della specie bovina di peso non superiore a 80 chilogrammi è accolta limitatamente ai seguenti quantitativi:

- a) 24,1631 % dei quantitativi importati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1128/1999;
- b) 0,07758 % dei quantitativi richiesti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1128/1999.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 135 del 29.5.1999, pag. 50.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1431/1999 DELLA COMMISSIONE**

del 30 giugno 1999

**relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (1° luglio 1999-30 giugno 2000)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

- (1) considerando che, in forza del calendario CXL, la Comunità si è impegnata ad aprire un contingente tariffario d'importazione annuo di 169 000 capi di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso; che devono essere definite le modalità di applicazione del contingente per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000;
- (2) considerando che occorre tener conto del fabbisogno di talune regioni della Comunità che accusano una penuria considerevole di bovini destinati all'ingrasso; che, poiché tale fabbisogno è accentuato in Italia e in Grecia, si deve soddisfare in via prioritaria la domanda di detti Stati membri;
- (3) considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente di tutti gli operatori comunitari interessati, nonché l'applicazione ininterrotta dei dazi doganali previsti per tale contingente a tutte le importazioni degli animali considerati fino all'esaurimento del contingente stesso;
- (4) considerando che, tenuto conto delle caratteristiche del mercato, è opportuno applicare un metodo di gestione paragonabile a quello applicato in passato al contingente recante lo stesso numero d'ordine, in special modo mantenendo il metodo di ripartizione fra gli importatori tradizionali e gli operatori che esercitano un commercio attivo di animali vivi con paesi terzi;
- (5) considerando che è necessario disporre che il regime venga gestito tramite titoli d'importazione; che a tale scopo occorre definire in particolare le

modalità di presentazione delle domande nonché gli elementi che devono figurare nelle domande e nei titoli, se del caso prevedendo deroghe o integrazioni di talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1127/1999<sup>(5)</sup>, e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2648/98<sup>(7)</sup>;

- (6) considerando che l'applicazione di tale contingente tariffario richiede controlli effettivi quanto alla destinazione particolare dei prodotti importati; che pertanto l'ingrasso deve aver luogo nello Stato membro che ha rilasciato il titolo d'importazione;
- (7) considerando che deve essere costituita una cauzione per garantire che gli animali siano ingrassati per almeno 120 giorni in unità di produzione designate; che l'importo della cauzione deve coprire la differenza tra i dazi della TDC e i dazi ridotti, applicabili alla data dell'immissione in libera pratica degli animali suddetti;
- (8) considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. È aperto, per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000, un contingente tariffario di 169 000 capi di giovani bovini maschi di cui ai codici NC 0102 90 05, 0102 90 29 o 0102 90 49, destinati all'ingrasso nella Comunità.

Il contingente tariffario reca il numero d'ordine 09.4005.

<sup>(1)</sup> GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU L 210 del 28.7.1998, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 331 del 2.12.1988, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 135 del 29.5.1999, pag. 48.

<sup>(6)</sup> GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35.

<sup>(7)</sup> GU L 335 del 10.12.1998, pag. 39.

2. Il dazio doganale all'importazione applicabile al contingente di cui al paragrafo 1 è di 582 EUR/t maggiorato del 16 % ad valorem.

L'applicazione di tale aliquota del dazio è subordinato alla condizione che l'animale importato venga ingrassato nello Stato membro d'importazione per un periodo di almeno 120 giorni.

#### Articolo 2

1. I diritti d'importazione da assegnare per il quantitativo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono così ripartiti tra i seguenti Stati membri:

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| a) Italia:             | 143 650 capi; |
| b) Grecia:             | 21 970 capi;  |
| c) altri Stati membri: | 3 380 capi.   |

2. Per ciascuno dei quantitativi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), i diritti d'importazione relativi:

- all'80 % dei quantitativi succitati, sono assegnati direttamente su richiesta agli importatori che provino di avere importato animali vivi nell'ambito dei regolamenti di cui all'allegato I; il numero di capi è assegnato proporzionalmente al numero di capi importati nell'ambito di detti regolamenti;
- al 20 % dei quantitativi succitati, sono assegnati direttamente su richiesta agli operatori che comprovino di aver esportato e/o importato nel 1998, rispettivamente a destinazione e/o in provenienza da paesi terzi, almeno 50 animali vivi di cui al codice NC 0102 90, escluse le importazioni contemplate dai regolamenti di cui all'allegato I.

Gli operatori devono essere iscritti in un registro nazionale dell'IVA.

Le domande relative a diritti di importazione vanno presentate:

- in Italia, per i quantitativi di cui al paragrafo 1, lettera a);
- in Grecia, per i quantitativi di cui al paragrafo 1, lettera b).

3. I quantitativi di cui al paragrafo 1, lettera c), sono assegnati su richiesta agli operatori che comprovino di aver esportato e/o importato nel 1998, rispettivamente a destinazione e/o in provenienza da paesi terzi, almeno 50 animali vivi di cui al codice NC 0102 90.

Le domande di dazi all'importazione per i quantitativi di cui al primo comma vanno presentate nello Stato membro, Italia e Grecia escluse, in cui il richiedente è iscritto nel registro nazionale dell'IVA.

4. I quantitativi di cui al paragrafo 2, primo comma, secondo trattino, e al paragrafo 3 sono ripartiti proporzionalmente ai quantitativi chiesti da ciascun operatore avente diritto.

5. Le prove relative ad importazioni e/o esportazioni sono fornite esclusivamente tramite documenti doganali

di immissione in libera pratica o documenti di esportazione.

Gli Stati membri possono accettare copie dei documenti summenzionati debitamente autenticate dalle autorità competenti.

#### Articolo 3

1. Il presente regolamento non si applica agli operatori che, alla data del 1° giugno 1999, hanno cessato di esercitare il commercio di bovini vivi.

2. Le società derivanti da fusioni nel contesto delle quali ogni parte dispone di diritti conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, sono titolari dei medesimi diritti delle società da cui sono formate.

#### Articolo 4

1. Ogni domanda di diritti d'importazione non può superare il numero di capi disponibili.

Se per una qualsiasi delle categorie di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, un richiedente presenta più di una domanda, tutte le domande sono inammissibili.

2. Ai fini dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, ogni domanda deve pervenire all'autorità competente entro il 12 luglio 1999 corredata dei necessari documenti probatori.

3. Per quanto concerne le domande in forza dell'articolo 2, paragrafo 3, previa verifica dei documenti presentati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 19 luglio 1999, un elenco dei richiedenti e dei quantitativi richiesti tramite il modulo che figura nell'allegato II.

La Commissione decide quanto prima sul numero di domande che possono essere accettate. Se i quantitativi richiesti superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

Se con la riduzione di cui al secondo comma si ottiene un quantitativo inferiore a 50 capi per domanda, gli Stati membri assegnano i quantitativi mediante estrazione a sorte per partite di 50 capi. Qualora vi sia un quantitativo residuo di meno di 50 capi, viene emesso un solo titolo per tale quantitativo.

4. Per le domande inoltrate a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, dopo aver verificato i documenti presentati, l'Italia e la Grecia trasmettono alla Commissione, entro e non oltre il 26 luglio 1999, l'elenco dei richiedenti e dei quantitativi richiesti mediante i formulari di cui agli allegati II e III.

#### Articolo 5

1. Qualsiasi importazione di animali per i quali sono stati assegnati diritti di importazione è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.

2. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95.

3. Le domande di titoli possono essere presentate esclusivamente:

- nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda di diritti d'importazione;
- dagli operatori ai quali sono stati assegnati diritti d'importazione conformemente al disposto degli articoli 2 e 4.

4. I titoli sono rilasciati fino al 30 novembre 1999 sino ad un massimo del 50 % dei diritti d'importazione assegnati. I titoli d'importazione per il numero di capi restante saranno rilasciati a decorrere dal 1° dicembre 1999.

5. Le domande di titolo e il titolo stesso recano le seguenti indicazioni:

- a) nella casella 8, il paese d'origine;
- b) nella casella 16, uno dei codici NC ammissibili;
- c) nella casella 20, la seguente indicazione:\*

Animali vivi maschi della specie bovina di peso pari o inferiore a 300 kg per capo [regolamento (CE) n. 1431/1999].\*

#### Articolo 6

1. In deroga all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1445/95, i titoli rilasciati sono validi per un periodo di 120 giorni a decorrere dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3719/88. Tuttavia, nessun titolo è valido dopo il 30 giugno 2000.

2. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

3. Non si applica l'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3719/88.

#### Articolo 7

1. All'atto dell'importazione, l'importatore deve fornire la prova che:

- ha assunto per iscritto l'impegno, presso l'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato il titolo d'importazione, di comunicare entro un mese l'elenco delle aziende in cui i giovani bovini sono ingrassati;
- ha costituito, presso l'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato il titolo d'importazione, una cauzione il cui importo è fissato nell'allegato IV per ciascun codice NC ammissibile, al fine di garantire che gli animali importati saranno ingrassati per un periodo di almeno 120 giorni a decorrere dal giorno dell'importazione.

2. L'ingrasso degli animali di cui al presente regolamento si effettua nello Stato membro che ha rilasciato il titolo d'importazione.

3. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione non è svincolata finché non viene fornita all'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato il titolo d'importazione la prova che i giovani bovini:

- a) sono stati ingrassati nell'azienda o nelle aziende indicate conformemente al paragrafo 1;
- b) non sono stati macellati prima della scadenza di un periodo di 120 giorni a decorrere dal giorno d'importazione;
- o
- c) sono stati macellati prima della scadenza del periodo suddetto per ragioni sanitarie o sono morti in seguito a malattia o incidente.

La cauzione è svincolata non appena è stata fornita la prova di cui sopra.

Tuttavia, se il termine di cui al paragrafo 1, primo trattino, non è stato rispettato, l'importo della cauzione è svincolato previa deduzione:

- del 15 %
- e
- del 2 % dell'importo rimanente per ogni giorno di superamento del termine.

Gli importi non svincolati sono incamerati e trattenuti come dazi doganali.

4. Se la prova di cui al paragrafo 3 non viene fornita entro 180 giorni dal giorno dell'importazione, la cauzione è incamerata e trattenuta come dazio doganale.

Tuttavia, se detta prova non è stata ottenuta nel termine suddetto di 180 giorni ma viene presentata nei sei mesi successivi ai predetti 180 giorni, l'importo incamerato, previa deduzione del 15 % dell'importo della cauzione, è rimborsato.

#### Articolo 8

1. Per i quantitativi che non hanno costituito oggetto di una domanda di titoli d'importazione al 29 febbraio 2000 si procede ad un'altra attribuzione di diritti d'importazione senza tener conto della ripartizione dei diritti da assegnare tra gli Stati membri di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e dei due diversi regimi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, primo e secondo trattino.

2. A tal fine, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 7 marzo 2000, le quantità che non hanno formato oggetto di una domanda di titolo d'importazione.

3. La Commissione adotta al più presto una decisione sui quantitativi residui.

4. I quantitativi residui sono assegnati, a richiesta, agli operatori che possono provare di aver esportato nei e/o importato dai paesi terzi almeno 50 animali vivi di cui al codice NC 0102 90.

La domanda di diritti d'importazione è presentata nello Stato membro in cui il richiedente è iscritto nel registro nazionale dell'IVA.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si applicano mutatis mutandis le disposizioni degli articoli da 4 a 7. Tuttavia, la data di cui all'articolo 4, paragrafo 2, è sostituita da quella del 31 marzo 2000 e la data di cui all'articolo 4, paragrafo 3, da quella del 7 aprile 2000.

#### *Articolo 9*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

#### *ALLEGATO I*

#### **Regolamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2**

Regolamenti della Commissione:

— (CE) n. 1119/96 (GU L 149, del 22.6.1996, pag. 4),

— (CE) n. 1376/97 (GU L 189, del 18.7.1997, pag. 3),

— (CE) n. 1043/98 (GU L 149, del 20.5.1998, pag. 7).

---





*ALLEGATO IV***IMPORTI DELLA CAUZIONE**

Bovini maschi da ingrasso (codice NC)	Importo in euro/capo
0102 90 05	35
0102 90 29	70
0102 90 49	130

**REGOLAMENTO (CE) N. 1432/1999 DELLA COMMISSIONE**

del 30 giugno 1999

**recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso per quanto riguarda le operazioni di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

- (1) considerando che l'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/98 <sup>(6)</sup>, prevede un periodo di riflessione prima del rilascio effettivo dei titoli per l'esportazione di tutti i cereali, riso compreso, e la maggior parte dei prodotti trasformati, tenuto conto del rischio che vengano emessi titoli per quantitativi troppo elevati; che il mantenimento di tale dispositivo non si giustifica per le esportazioni, di carattere non commerciale, effettuate per le forniture di aiuto alimentare, sia comunitario che nazionale, nonché per talune forniture effettuate da organismi a scopo umanitario; che è quindi opportuno modificare l'articolo 7 suindicato e prevedere l'applicazione immediata di tale disposizione;

- (2) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1162/95, l'ultimo comma è sostituito dal testo seguente

«Il primo comma non si applica ai titoli rilasciati nell'ambito di sistemi di gara né ai titoli rilasciati per un'operazione di aiuto alimentare ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, di cui all'articolo 14 bis del regolamento (CE) n. 3719/88. Il periodo di riflessione non si applica neanche per il rilascio di un titolo d'esportazione, allorché la domanda è presentata, senza richiesta di restituzione, da un organismo a scopo umanitario per un quantitativo non superiore a 20 tonnellate.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

<sup>(5)</sup> GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

<sup>(6)</sup> GU L 56 del 26.2.1998, pag. 12.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1433/1999 DELLA COMMISSIONE**

del 30 giugno 1999

**che modifica, per la campagna di commercializzazione 1999/2000, l'aiuto di adattamento e l'aiuto complementare per l'industria della raffinazione del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 36, paragrafo 6,

- (1) considerando che l'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 1785/81 stabilisce che, durante le campagne di commercializzazione da 1995/1996 a 2000/2001, venga concesso, a titolo di misura d'intervento, un aiuto di adattamento per l'industria comunitaria di raffinazione dello zucchero greggio di canna preferenziale importato e che tale aiuto è fissato a 0,10 EUR/100 kg di zucchero espresso in zucchero bianco; che, ai termini delle stesse disposizioni, viene concesso per lo stesso periodo un aiuto complementare dello stesso importo alla raffinazione di zucchero greggio di canna prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare;
- (2) considerando che l'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede che l'aiuto di adattamento e l'aiuto complementare di cui sopra vengano modificati, per una campagna di commercializzazione determinata, tenuto conto dell'importo del contributo di ammasso fissato per la medesima, nonché degli adeguamenti precedenti; che l'importo del contributo di ammasso per la campagna di commercializzazione 1999/2000 è stato fissato dal regolamento (CE) n. 1398/1999

della Commissione<sup>(3)</sup> a 2,00 EUR/100 kg di zucchero bianco; che tale importo è uguale all'importo applicabile per la campagna di commercializzazione 1998/1999; che pertanto si deve fissare, tenuto conto degli adeguamenti precedenti, l'importo di questi aiuti per la campagna di commercializzazione 1999/2000 a 2,92 EUR/100 kg di zucchero espresso in zucchero bianco;

- (3) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo dell'aiuto di adattamento e quello dell'aiuto complementare di cui all'articolo 36, paragrafo 1 e paragrafo 3, rispettivamente, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono portati, per la campagna di commercializzazione 1999/2000, a 2,92 EUR/100 kg di zucchero espresso in zucchero bianco.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 177 dell'1.7.1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU L 159 del 13.6.1998, pag. 38.

<sup>(3)</sup> GU L 163 del 29.6.1999, pag. 39.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1434/1999 DELLA COMMISSIONE**

del 30 giugno 1999

**recante fissazione del bilancio di approvvigionamento previsionale per la campagna di commercializzazione 1999/2000 di zucchero per le Azzorre, Madera e le isole Canarie previsto dai regolamenti (CEE) n. 1600/92 e (CEE) n. 1601/92 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 7, secondo comma,

(1) considerando che, a norma dell'articolo 2 dei regolamenti (CEE) n. 1600/92 e (CEE) n. 1601/92, con il regolamento (CEE) n. 2177/92 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1321/98 <sup>(5)</sup>, è stato fissato il bilancio previsionale di approvvigionamento in zucchero, per la campagna di commercializzazione 1998/1999, per

le Azzorre, Madera e le isole Canarie; che, in applicazione dell'articolo 2 succitato e in base alle previsioni, è opportuno fissare attualmente il bilancio di approvvigionamento nel quadro dei suddetti regimi per la campagna di commercializzazione 1999/2000;

(2) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2177/92 è sostituito, per la campagna di commercializzazione 1999/2000, dell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.  
<sup>(3)</sup> GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.  
<sup>(4)</sup> GU L 217 del 31.7.1992, pag. 71.  
<sup>(5)</sup> GU L 183 del 26.6.1998, pag. 27.

*ALLEGATO*

**Quantitativi di zucchero, espressi in tonnellate di zucchero bianco, di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2177/92 per la campagna di commercializzazione 1999/2000**

Regione	Quantità
Azzorre	6 500
Madera	8 000
Canarie	63 000

**REGOLAMENTO (CE) N. 1435/1999 DELLA COMMISSIONE**

del 30 giugno 1999

**che stabilisce il bilancio d'approvvigionamento previsionale in zucchero delle isole minori del Mar Egeo per il 1999/2000 previsto dal regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4,

- (1) considerando che le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 per quanto concerne il regime specifico d'approvvigionamento di taluni prodotti agricoli sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 2958/93 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/95<sup>(4)</sup>;
- (2) considerando che il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1127/1999<sup>(6)</sup>, ha fissato le modalità comuni del regime d'applicazione dei titoli d'importazione; che il regolamento (CE) n. 1464/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, recante modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dello zucchero<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98<sup>(8)</sup>, ha previsto modalità particolari nel settore dello zucchero;
- (3) considerando che, per tener conto delle pratiche commerciali specifiche del settore dello zucchero, occorre prevedere modalità complementari o derogatorie alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2958/93;

- (4) considerando che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2019/93, occorre stabilire il bilancio d'approvvigionamento previsionale in zucchero della campagna 1999/2000 per quanto concerne le isole minori del Mar Egeo; che detto bilancio può essere riveduto nel corso della campagna in funzione dell'evoluzione del fabbisogno delle isole minori;
- (5) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2019/93, i quantitativi del bilancio d'approvvigionamento previsionale delle isole minori del Mar Egeo per quanto concerne lo zucchero d'origine comunitaria per la campagna di commercializzazione 1999/2000 sono fissate nell'allegato.

*Articolo 2*

La durata di validità dei titoli di aiuto scade l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello del rilascio.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.  
<sup>(3)</sup> GU L 267 del 28.10.1993, pag. 4.  
<sup>(4)</sup> GU L 174 del 26.7.1995, pag. 27.  
<sup>(5)</sup> GU L 331 del 2.12.1988, pag. 1.  
<sup>(6)</sup> GU L 135 del 29.5.1999, pag. 48.  
<sup>(7)</sup> GU L 144 del 28.6.1995, pag. 14.  
<sup>(8)</sup> GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38.

## ALLEGATO

**Bilancio d'approvvigionamento delle isole minori del Mar Egeo per il periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000***(in tonnellate di zucchero bianco)*

Prodotto	Codice NC	Quantitativi
Zucchero	1701	
— Gruppo A (*)		600
— Gruppo B (*)		9 000
Totale		9 600

(\*) Questi gruppi sono definiti negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2958/93.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1436/1999 DELLA COMMISSIONE**

del 30 giugno 1999

**relativo all'apertura di contingenti tariffari per l'importazione di zucchero greggio di canna preferenziale speciale originario dei paesi ACP e dell'India per l'approvvigionamento di raffinerie durante il periodo dal 1° luglio 1999 al 29 febbraio 2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visti il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2, e l'articolo 37, paragrafo 6,

(1) considerando che, a norma dell'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 1785/81, durante le campagne di commercializzazione da 1995/1996 a 2000/2001 viene riscosso, ai fini di un adeguato approvvigionamento delle raffinerie comunitarie, un dazio speciale ridotto all'importazione dello zucchero greggio di canna originario di Stati con i quali la Comunità ha concluso accordi di fornitura a condizioni preferenziali; che per il momento accordi di questo genere sono stati conclusi, in forza della decisione 95/284/CE del Consiglio<sup>(3)</sup>, solamente con i paesi ACP che sono parte contraente del protocollo n. 8 sullo zucchero ACP allegato alla quarta convenzione ACP-CEE, da un lato, e con la Repubblica dell'India, dall'altro;

(2) considerando che i quantitativi di zucchero preferenziale speciale da importare sono stabiliti conformemente al suddetto articolo 37 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sulla base di un bilancio previsionale annuale a livello comunitario; che questo bilancio evidenzia la necessità di importare zucchero greggio e di aprire sin d'ora, per la campagna di commercializzazione 1999/2000, un contingente tariffario a dazio ridotto speciale, come previsto dagli accordi summenzionati, che consenta di soddisfare il fabbisogno delle raffinerie comunitarie durante una parte di questa campagna; che i dati previsionali di produzione di zucchero greggio di canna sono ora disponibili per la campagna di commercializzazione 1999/2000; che occorre in questa fase aprire tale contingente per una parte della campagna; che, a causa del fabbisogno massimo previsto di raffinazione fissato per ciascuno Stato membro e dei quantitativi mancanti rispetto al bilancio previsionale, occorre autorizzare

ogni Stato membro di raffinazione per il periodo dal 1° luglio 1999 al 29 febbraio 2000 ad importare determinate quantità;

- (3) considerando che, ai sensi degli accordi succitati, i raffinatori interessati debbono pagare un prezzo di acquisto minimo, pari al prezzo garantito dello zucchero greggio diminuito dell'aiuto di adattamento fissato per la campagna considerata; che occorre pertanto stabilire questo prezzo minimo, tenendo conto degli elementi applicabili alla campagna 1999/2000;
- (4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dello zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per il periodo dal 1° luglio 1999 al 29 febbraio 2000 sono aperti, nell'ambito della decisione 95/284/CE, i seguenti contingenti per l'importazione di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione:

- a) un contingente tariffario di 260 500 t, espresse in zucchero bianco e originarie dei paesi ACP previsti dalla suddetta decisione, recante il numero d'ordine 09.4098;
- b) un contingente tariffario di 10 000 t, espresse in zucchero bianco e originarie della Repubblica dell'India, recante il numero d'ordine 09.4099.

*Articolo 2*

1. Un dazio ridotto speciale di 5,41 EUR per 100 kg di zucchero greggio della qualità tipo si applica all'importazione dei quantitativi di cui all'articolo 1.
2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1916/95 della Commissione<sup>(4)</sup>, il prezzo d'acquisto minimo che dev'essere pagato dai raffinatori comunitari è fissato, per il periodo di cui all'articolo 1, a 49,68 EUR per 100 kg di zucchero greggio della qualità tipo.

<sup>(1)</sup> GU L 177 dell'1.7.1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38.

<sup>(3)</sup> GU L 181 dell'1.8.1995, pag. 22.

<sup>(4)</sup> GU L 184 del 3.8.1995, pag. 18.

*Articolo 3*

I seguenti Stati membri sono autorizzati ad importare, nell'ambito dei contingenti fissati all'articolo 1 e alle condizioni stabilite all'articolo 2, paragrafo 1, i seguenti quantitativi mancanti espressi in zucchero bianco:

- a) Finlandia: 45 500 t,
- b) Francia metropolitana: 20 000 t,
- c) Portogallo continentale: 190 000 t,
- d) Regno Unito: 15 000 t.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1999.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 1437/1999 DELLA COMMISSIONE**

del 30 giugno 1999

**relativo alla vendita, nell'ambito di una procedura di gara, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

*Articolo 1*

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

- (1) considerando che l'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di scorte in vari Stati membri; che, per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno mettere in vendita una parte di queste scorte mediante una procedura di gara;
- (2) considerando che occorre assoggettare tale vendita alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95<sup>(4)</sup>, fatte salve determinate eccezioni che risultano necessarie;
- (3) considerando che, per garantire una procedura di gara regolare ed uniforme, si dovrebbero adottare determinate misure oltre a quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79;
- (4) considerando che è opportuno prevedere deroghe al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di tale disposto crea negli Stati membri interessati;
- (5) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

1. Si procede alla vendita di:

- circa 600 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento tedesco;
- circa 600 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento spagnolo;
- circa 600 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento francese;
- circa 600 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento italiano;
- circa 600 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento olandese;
- circa 80 tonnellate di quarti posteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento austriaco e immagazzinate in Germania;
- circa 6 320 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito;
- circa 457 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese;
- circa 500 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese.

Nell'allegato I figurano informazioni dettagliate in merito alle quantità.

2. Fatte salve le disposizioni previste dal presente regolamento, i prodotti di cui al paragrafo 1 sono venduti, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79, in particolare i titoli II e III.

*Articolo 2*

1. In deroga agli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2173/79, le disposizioni e gli allegati del presente regolamento valgono come bando generale di gara.

Gli organismi d'intervento interessati redigono un bando di gara nel quale sono indicati fra l'altro:

- a) i quantitativi di carni bovine messe in vendita,
- b) il termine e il luogo di presentazione delle offerte.

<sup>(1)</sup> GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU L 210 del 28.7.1998, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.

<sup>(4)</sup> GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

2. Gli interessati possono richiedere le informazioni relative ai quantitativi disponibili e ai luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati agli indirizzi indicati nell'allegato II del presente regolamento. Gli organismi d'intervento procedono inoltre all'affissione, nelle loro sedi, del bando di gara di cui al paragrafo 1 e possono effettuare pubblicazioni complementari.

3. Per ogni prodotto menzionato nell'allegato I, gli organismi d'intervento interessati vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.

4. Sono prese in considerazione soltanto le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12.00 del 12 luglio 1999.

5. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'offerta dev'essere presentata all'organismo d'intervento interessato in plico chiuso sul quale deve essere indicato il riferimento al regolamento di cui trattasi. Il plico chiuso non deve essere aperto dall'organismo d'intervento prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al paragrafo 4.

6. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, le offerte non recheranno l'indicazione del deposito frigorifero o

dei depositi frigoriferi in cui sono immagazzinati i prodotti richiesti.

#### *Articolo 3*

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le offerte ricevute entro e non oltre il giorno lavorativo dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

2. Dopo l'esame delle offerte ricevute, si procede alla fissazione di un prezzo minimo di vendita per ogni prodotto, oppure si decide di non dare seguito alla gara.

#### *Articolo 4*

L'importo della cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79 è fissato a 120 EUR per tonnellata.

#### *Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I —  
ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I — LIITE I — BILAGA I

Estado miembro	Productos (1)	Cantidad aproximada (toneladas)
Medlemsstat	Produkter (1)	Tilnærmet mængde (tons)
Mitgliedstaat	Erzeugnisse (1)	Ungefähre Mengen (Tonnen)
Κράτος μέλος	Προϊόντα (1)	Κατά προσέγγιση ποσότητα (τόνοι)
Member State	Products (1)	Approximate quantity (tonnes)
État membre	Produits (1)	Quantité approximative (tonnes)
Stato membro	Prodotti (1)	Quantità approssimativa (tonnellate)
Lidstaat	Producten (1)	Hoeveelheid bij benadering (ton)
Estado-Membro	Produtos (1)	Quantidade aproximada (toneladas)
Jäsenvaltio	Tuotteet (1)	Arvioitu määrä (tonneina)
Medlemsstat	Produkter (1)	Ungefärlig kvantitet (ton)

a) **Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Κρέατα με κόκαλα — Bone-in beef — Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben**

DEUTSCHLAND	— Hinterviertel	600
ESPAÑA	— Cuartos traseros	600
FRANCE	— Quartiers arrière	600
ITALIA	— Quarti posteriori	600
NEDERLAND	— Achervoeten	600
ÖSTERREICH	— Hinterviertel	80

b) **Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef — Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött**

UNITED KINGDOM	— Intervention shank (INT 11)	500
	— Intervention thick flank (INT 12)	560
	— Intervention topside (INT 13)	1 000
	— Intervention silverside (INT 14)	210
	— Intervention fillet (INT 15)	40
	— Intervention rump (INT 16)	325
	— Intervention striploin (INT 17)	725
	— Intervention flank (INT 18)	500
	— Intervention forerib (INT 19)	960
	— Intervention shoulder (INT 22)	500
IRELAND	— Intervention brisket (INT 23)	500
	— Intervention forequarter (INT 24)	500
	— Intervention silverside (INT 14)	70
	— Intervention fillet (INT 15)	117
FRANCE	— Intervention rump (INT 16)	240
	— Intervention striploin (INT 17)	30
	— Flanchet d'intervention (INT 18)	500

- (<sup>1</sup>) Véanse los anexos V y VII del Reglamento (CEE) n.º 2456/93 de la Comisión (DO L 225 de 4.9.1993, p. 4), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n.º 2812/98 (DO L 349 de 24.12.1998, p. 47).
- (<sup>1</sup>) Se bilag V og VII til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2456/93 (EFT L 225 af 4.9.1993, s. 4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2812/98 (EFT L 349 af 24.12.1998, s. 47).
- (<sup>1</sup>) Vgl. Anhänge V und VII der Verordnung (EWG) Nr. 2456/93 der Kommission (ABl. L 225 vom 4.9.1993, S. 4), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2812/98 (ABl. L 349 vom 24.12.1998, S. 47).
- (<sup>1</sup>) Βλέπε παραρτήματα V και VII του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2456/93 της Επιτροπής (ΕΕ L 225 της 4.9.1993, σ. 4), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2812/98 (ΕΕ L 349 της 24.12.1998, σ. 47).
- (<sup>1</sup>) See Annexes V and VII to Commission Regulation (EEC) No 2456/93 (OJ L 225, 4.9.1993, p. 4), as last amended by Regulation (EC) No 2812/98 (OJ L 349, 24.12.1998, p. 47).
- (<sup>1</sup>) Voir annexes V et VII du règlement (CEE) n.º 2456/93 de la Commission (JO L 225 du 4.9.1993, p. 4). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n.º 2812/98 (JO L 349 du 24.12.1998, p. 47).
- (<sup>1</sup>) Cfr. allegati V e VII del regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione (GU L 225 del 4.9.1993, pag. 4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2812/98 (GU L 349 del 24.12.1998, pag. 47).
- (<sup>1</sup>) Zie de bijlagen V en VII bij Verordening (EEG) nr. 2456/93 van de Commissie (PB L 225 van 4.9.1993, blz. 4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2812/98 (PB L 349 van 24.12.1998, blz. 47).
- (<sup>1</sup>) Ver anexos V e VII do Regulamento (CEE) n.º 2456/93 da Comissão (JO L 225 de 4.9.1993, p. 4). Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.º 2812/98 (JO L 349 de 24.12.1998, p. 47).
- (<sup>1</sup>) Katso komission asetuksen (ETY) N:o 2456/93 (EYVL L 225, 4.9.1993, s. 4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2812/98 (EYVL L 349, 24.12.1998, s. 47) liitteet V ja VII.
- (<sup>1</sup>) Se bilagorna V och VII i kommissionens förordning (EEG) nr 2456/93 (EGT L 225, 4.9.1993, s. 4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2812/98 (EGT L 349, 24.12.1998, s. 47).

*ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ — ANNEX II — ANNEXE II —  
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II*

**Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de intervenção — Interventioelinten osoitteet — Interventionsorganens adresser**

**BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND**

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)  
Postfach 180203, D-60083 Frankfurt am Main  
Adickesallee 40  
D-60322 Frankfurt am Main  
Tel.: (49) 69 15 64-704/772; Telex: 411727; Telefax: (49) 69 15 64-790/791

**ESPAÑA**

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)  
Beneficencia, 8  
E-28005 Madrid  
Teléfono: (34) 913 47 65 00, 913 47 63 10; télex: FEGA 23427 E, FEGA 41818 E; fax: (34) 915 21 98 32, 915 22 43 87

**FRANCE**

OFIVAL  
80, avenue des Terroirs-de-France  
F-75607 Paris Cedex 12  
Téléphone: (33 1) 44 68 50 00; télex: 215330; télécopieur: (33 1) 44 68 52 33

**ITALIA**

AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo)  
Via Palestro 81  
I-00185 Roma  
Tel. 49 49 91; telex 61 30 03; telefax: 445 39 40/445 19 58

**IRELAND**

Department of Agriculture and Food  
Johnstown Castle Estate  
County Wexford  
Ireland  
Tel. (353 53) 634 00  
Fax (353 53) 428 42

**NEDERLAND**

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij  
p/a LASER, Zuidoost  
Slachthuisstraat 71  
Postbus 965  
6040 AZ Roermond  
Tel.: (31-475) 35 54 44; telex: 56396 VIBNL; telefax: (31-475) 31 89 39.

**ÖSTERREICH**

AMA-Agrarmarkt Austria  
Dresdner Straße 70  
A-1201 Wien  
Tel.: (431) 33 15 12 20; Telefax: (431) 33 15 1297

## UNITED KINGDOM

Intervention Board Executive Agency

Kings House

33 Kings Road

Reading RG1 3BU

Berkshire

United Kingdom

Tel. (01-189) 58 36 26

Fax (01-189) 56 67 50

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 1438/1999 DELLA COMMISSIONE**

del 30 giugno 1999

**che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, lettera a) e paragrafo 15,

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, punto 1, lettere a), c), d), f), g) e h) del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del presente regolamento; che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1352/98<sup>(4)</sup>, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1222/94, il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati;

considerando che l'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1785/81, nonché l'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato;

considerando che le restituzioni fissate dal presente regolamento possono essere stabilite in anticipo, che la situa-

zione del mercato nei prossimi mesi non può essere definita fin da ora;

considerando che gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati; che è opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine; che la fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CE) n. 1222/94, quando la prova prevista all'articolo 4, paragrafo 5, lettera a) del suddetto regolamento non è apportata, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1999.

<sup>(1)</sup> GU L 177 dell'1.7.1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38.

<sup>(3)</sup> GU L 136 del 31.5.1994, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU L 184 del 27.6.1998, pag. 25.

<sup>(5)</sup> GU L 94 del 9.4.1986, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1999.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

—  
*ALLEGATO*

**del regolamento della Commissione, del 30 giugno 1999, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

Prodotto	Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg	
	in caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
Zucchero bianco:		
— conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b) del regolamento (CE) n. 1222/94,	0,00	0,00
— negli altri casi	46,00	46,00

**REGOLAMENTO (CE) N. 1439/1999 DELLA COMMISSIONE**

del 30 giugno 1999

**che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) d), e) e g) del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1352/98<sup>(4)</sup>, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso del regolamento (CE) n. 1222/94 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1222/94 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti fissati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 987/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di un aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1435/90<sup>(6)</sup>;considerando che il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 494/1999<sup>(8)</sup>, autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e della crema a prezzo ridotto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1999.

<sup>(1)</sup> GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU L 206 del 16.8.1996, pag. 21.<sup>(3)</sup> GU L 136 del 31.5.1994, pag. 5.<sup>(4)</sup> GU L 184 del 27.6.1998, pag. 25.<sup>(5)</sup> GU L 169 del 18.7.1968, pag. 6.<sup>(6)</sup> GU L 138 del 31.5.1990, pag. 8.<sup>(7)</sup> GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.<sup>(8)</sup> GU L 59 del 6.3.1999, pag. 17.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1999.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, 30 giugno 1999, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

*(EUR/100 kg)*

Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
ex 0402 10 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):	
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501	—
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	90,00
ex 0402 21 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):	
	a) in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2571/97	85,94
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	120,00
ex 0405 10	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):	
	a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2571/97	61,00
	b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %	177,25
	c) nel caso d'esportazione di altre merci	170,00

**REGOLAMENTO (CE) N. 1440/1999 DELLA COMMISSIONE**

del 30 giugno 1999

**che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2072/98 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1352/98 <sup>(6)</sup>, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1222/94, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese;

considerando che gli impegni presi in materia di restituzione applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati; che è opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste

situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine; che la fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi;

considerando che, a seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio <sup>(7)</sup>, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione;considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 1222/94, quando la prova prevista all'articolo 4, paragrafo 5, lettera a), del suddetto regolamento non è apportata, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione <sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 87/1999 <sup>(9)</sup>, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95 sono fissati come indicato in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1999.

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU L 126 del 24.5.1996, pag. 37.<sup>(3)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.<sup>(4)</sup> GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.<sup>(5)</sup> GU L 136 del 31.5.1994, pag. 5.<sup>(6)</sup> GU L 184 del 27.6.1998, pag. 25.<sup>(7)</sup> GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.<sup>(8)</sup> GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.<sup>(9)</sup> GU L 9 del 15.1.1999, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 giugno 1999, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione dei prodotti <sup>(1)</sup>	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1001 10 00	Fumento (grano) duro: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi	— —	— —
1001 90 99	Fumento (grano) tenero e frumento segalato: – all'esportazione delle merci di codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi: – – conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1222/94 <sup>(2)</sup> – – negli altri casi	1,798 — 2,766	1,798 — 2,766
1002 00 00	Segala	4,107	4,107
1003 00 90	Orzo	4,134	4,134
1004 00 00	Avena	3,761	3,761
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di: – amido – – conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1222/94 <sup>(2)</sup> – – negli altri casi – glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 <sup>(3)</sup> : – – conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1222/94 <sup>(2)</sup> – – negli altri casi – altre (incluso allo stato naturale)	— 3,148 — 3,053 3,148	1,633 5,816 0,871 5,054 5,816
	Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: – conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1222/94 <sup>(2)</sup> – negli altri casi	— 3,148	1,633 5,816
ex 1006 30	Riso lavorato: – a grani tondi – a grani medi – a grani lunghi	8,000 8,000 8,000	8,000 8,000 8,000
1006 40 00	Rotture di riso	3,200	3,200
1007 00 90	Sorgo	4,134	4,134

<sup>(1)</sup> Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione (GU L 136 del 31.5.1994, pag. 5), modificato.

<sup>(2)</sup> Le merci in questione sono indicate all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (GU L 159 del 1.7.1993, pag. 112), modificato.

<sup>(3)</sup> Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

## REGOLAMENTO (CE) N. 1441/1999 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1999

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1423/95, il prezzo cif all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio, in appresso denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 784/68 del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 260/96 della Commissione<sup>(6)</sup>; che tale prezzo s'intende fissato per le qualità tipo definite rispettivamente dal regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio<sup>(7)</sup> e dal regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio<sup>(8)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3290/94<sup>(9)</sup>;

considerando che, per la fissazione di tali prezzi rappresentativi, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, le quotazioni presso le borse importanti per il commercio internazionale dello zucchero, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri; che tuttavia, ai sensi del regolamento (CEE) n. 784/68, non si deve tener conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato; che devono inoltre essere esclusi i prezzi d'of-

ferta che possono essere supposti come non rappresentativi dell'andamento effettivo del mercato;

considerando che, per ottenere dati comparabili relativi allo zucchero della qualità tipo, è necessario, per lo zucchero bianco, applicare alle offerte prese in considerazione le maggiorazioni o le riduzioni stabilite ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 784/68; che, per quanto riguarda lo zucchero greggio, è necessario applicare il metodo dei coefficienti correttori definito all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b);

considerando che il prezzo rappresentativo viene modificato solo quando la variazione degli elementi di calcolo determina, rispetto al prezzo rappresentativo fissato, una maggiorazione o una riduzione uguale o superiore a 1,20 EUR/100 kg;

considerando che, qualora esista una differenza tra il prezzo limite per lo scatto del meccanismo d'intervento per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare taluni dazi addizionali all'importazione secondo quanto disposto all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1423/95;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati come indicato nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1999.

<sup>(1)</sup> GU L 177 dell'1.7.1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38.

<sup>(3)</sup> GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5.

<sup>(5)</sup> GU L 145 del 27.6.1968, pag. 10.

<sup>(6)</sup> GU L 34 del 13.2.1996, pag. 16.

<sup>(7)</sup> GU L 94 del 21.4.1972, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU L 89 del 10.4.1968, pag. 3.

<sup>(9)</sup> GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1999.

*Per la Commissione*  
 Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 30 giugno 1999, che fissa i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 <sup>(1)</sup>	15,05	9,11
1701 11 90 <sup>(1)</sup>	15,05	15,41
1701 12 10 <sup>(1)</sup>	15,05	8,88
1701 12 90 <sup>(1)</sup>	15,05	14,89
1701 91 00 <sup>(2)</sup>	19,40	16,83
1701 99 10 <sup>(2)</sup>	19,40	11,38
1701 99 90 <sup>(2)</sup>	19,40	11,38
1702 90 99 <sup>(3)</sup>	0,19	0,45

<sup>(1)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU L 89 del 10.4.1968, pag. 3) modificato.

<sup>(2)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU L 94 del 21.4.1972, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1442/1999 DELLA COMMISSIONE**  
**del 30 giugno 1999**  
**che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1638/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere compensata da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi;

considerando che le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con il regolamento (CEE) n. 616/72 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2962/77 <sup>(4)</sup>;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva è fissata prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, nonché, sul mercato mondiale, dei prezzi dell'olio d'oliva; che, tuttavia, qualora la situazione del mercato mondiale non consentisse di stabilire i corsi più favorevoli dell'olio d'oliva, è possibile tener conto del prezzo su tale mercato dei principali oli vegetali concorrenti e del divario tra tale prezzo e quello dell'olio d'oliva, constatato nel corso di un periodo rappresentativo; che l'importo della restituzione non può essere superiore alla differenza tra il prezzo dell'olio d'oliva nella Comunità e quello sul mercato mondiale, adeguata, se del caso, per tener conto delle

spese attinenti all'esportazione del prodotto su quest'ultimo mercato;

considerando che, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettera b) del regolamento n. 136/66/CEE, può essere deciso che la restituzione sia fissata mediante gara; che la gara riguarda l'importo della restituzione e può essere limitata a taluni paesi di destinazione e a determinate quantità, qualità e presentazioni;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 secondo comma del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorché la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che, in caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato;

considerando che il comitato di gestione per le materie grasse non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) del regolamento n. 136/66/CEE sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1999.

<sup>(1)</sup> GU L 72 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32.

<sup>(3)</sup> GU L 78 del 31.3.1972, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 348 del 30.12.1977, pag. 53.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1999.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

*ALLEGATO*

**al regolamento della Commissione, del 30 giugno 1999, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva**

*(EUR/100 kg)*

Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni <sup>(1)</sup>
1509 10 90 9100	0,00
1509 10 90 9900	0,00
1509 90 00 9100	0,00
1509 90 00 9900	0,00
1510 00 90 9100	0,00
1510 00 90 9900	0,00

<sup>(1)</sup> Per le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (GU L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1), modificato e per le esportazioni verso i paesi terzi.

*NB:* I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (versione modificata).

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 1443/1999 DELLA COMMISSIONE**  
**del 30 giugno 1999**  
**che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, quarto comma,  
considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1171/1999 della Commissione <sup>(3)</sup>;  
considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità richiamati nel regolamento (CE) n. 1171/1999 ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza, induce a modificare le restituzioni all'esportazione, attual-

mente vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono modificate conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, per i prodotti che vi figurano.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 126 del 24.5.1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU L 141 del 4.6.1999, pag. 14.

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 30 giugno 1999, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

*(EUR/t)*

Codice prodotto	Importo delle restituzioni
1107 10 19 9000	0,00
1107 10 99 9000	0,00
1107 20 00 9000	0,00

**REGOLAMENTO (CE) N. 1444/1999 DELLA COMMISSIONE**  
**del 30 giugno 1999**  
**che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,  
considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CE) n. 1172/1999 della Commissione <sup>(3)</sup>;  
considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore;

considerando che il correttivo deve essere fissato secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, a eccezione del malto, è modificato conformemente all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 126 del 24.5.1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU L 141 del 4.6.1999, pag. 16.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 giugno 1999, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10	4° term. 11	5° term. 12	6° term. 1
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	01	0	0	-1,00	-2,00	-3,00	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	01	0	0	0	0	0	—	—
1002 00 00 9000	01	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	03	0	—	—	—	—	—	—
	02	0	0	0	0	0	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	01	0	0	0	0	0	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	04	0	0	0	0	0	—	—
	02	0	—	—	—	—	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9130	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9150	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9170	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9180	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9700	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	01	0	0	-1,50	-3,00	-4,50	—	—
1103 11 10 9400	01	0	0	-1,34	-2,68	-4,02	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Le destinazioni sono identificate come segue:

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Stati Uniti, Canada e Messico,
- 04 Svizzera, Liechtenstein e Slovenia.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20), modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1445/1999 DELLA COMMISSIONE****del 30 giugno 1999****che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine,  
delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, quarto comma,  
considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per i cereali, le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1170/1999 della Commissione <sup>(3)</sup>,  
considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1170/1999 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1170/1999 sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento per i prodotti che vi figurano.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 126 del 24.5.1996, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU L 141 del 4.6.1999, pag. 12.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 giugno 1999, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(EUR/t)			(EUR/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	—	1101 00 11 9000	—	—
1001 10 00 9400	01	0	1101 00 15 9100	01	0
1001 90 91 9000	—	—	1101 00 15 9130	01	0
1001 90 99 9000	03	0	1101 00 15 9150	01	0
	02	—	1101 00 15 9170	01	0
1002 00 00 9000	03	0	1101 00 15 9180	01	0
	02	—	1101 00 15 9190	—	—
1003 00 10 9000	—	—	1101 00 90 9000	—	—
1003 00 90 9000	03	0	1102 10 00 9500	01	0
	02	—	1102 10 00 9700	—	—
1004 00 00 9200	—	—	1102 10 00 9900	—	—
1004 00 00 9400	—	—	1103 11 10 9200	01	0 (2)
1005 10 90 9000	—	—	1103 11 10 9400	01	0 (2)
1005 90 00 9000	04	0	1103 11 10 9900	—	—
	02	—	1103 11 90 9200	01	0 (2)
1007 00 90 9000	—	—	1103 11 90 9800	—	—
1008 20 00 9000	—	—			

(1) Per le destinazioni seguenti:

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Liechtenstein,
- 04 Svizzera, Liechtenstein e Slovenia.

(2) Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20) modificato.

**DIRETTIVA 1999/43/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**  
del 25 maggio 1999

**recante diciassettesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(3)</sup>,

(1) considerando che si devono adottare provvedimenti per il buon funzionamento del mercato interno;

(2) considerando che il 29 marzo 1996 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno emanato la decisione n. 646/96/CE <sup>(4)</sup> che adotta un piano d'azione contro il cancro nell'ambito del programma quadro per la sanità pubblica (1996-2000);

(3) considerando che per migliorare la tutela della salute e la sicurezza dei consumatori le sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione e i preparati che le contengono non dovrebbero essere immessi sul mercato a disposizione del grande pubblico;

(4) considerando che la direttiva 94/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, recante quattordicesima modifica della direttiva 76/769/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi <sup>(5)</sup>, presenta, ai punti 29, 30 e 31 dell'appendice all'allegato I della direttiva 76/769/CEE <sup>(6)</sup>, una lista contenente sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione delle categorie 1 e 2; che tali sostanze ed i preparati che le

contengono non possono essere immessi sul mercato a disposizione del grande pubblico;

(5) considerando che la direttiva 94/60/CE prescrive che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta per completare tale lista entro sei mesi dalla pubblicazione di un adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE <sup>(7)</sup>, contenente sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione delle categorie 1 e 2;

(6) considerando che la direttiva 96/54/CE della Commissione <sup>(8)</sup> recante ventiduesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE, in particolare dell'allegato I, indica 16 sostanze classificate recentemente come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione delle categorie 1 e 2; che tali sostanze devono essere aggiunte ai punti 29, 30 e 31 dell'appendice all'allegato I della direttiva 76/769/CEE, così come consolidata dalla direttiva 97/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(9)</sup>, recante sedicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

(7) considerando che sono stati valutati rischi e vantaggi delle sostanze recentemente classificate dalla direttiva 96/54/CE come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione delle categorie 1 e 2;

(8) considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, lettera f) della direttiva 96/54/CE ha soppresso otto voci dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE in quanto le sostanze prese in considerazione da tali voci sono già comprese in altre voci o la loro classificazione come sostanze cancerogene è stata soppressa; che cinque di tali sostanze sono comprese nel punto 29 dell'appendice all'allegato I della direttiva 76/769/CEE; che, di conseguenza, queste voci dovrebbero parimenti essere soppresse in quest'ultima direttiva;

<sup>(1)</sup> GU C 59 del 25.2.1998, pag. 5.

<sup>(2)</sup> GU C 214 del 10.7.1998, pag. 73.

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo del 18 febbraio 1998 (GU C 80 del 16.3.1998, pag. 91), posizione comune del Consiglio del 14 dicembre 1998 (GU C 18 del 22.1.1999, pag. 43) e decisione del Parlamento europeo del 10 febbraio 1999 (GU C 150 del 28.5.1999). Decisione del Consiglio del 10 maggio 1999.

<sup>(4)</sup> GU L 95 del 16.4.1996, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GU L 365 del 31.12.1994, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/64/CE della Commissione (GU L 315 del 19.11.1997, pag. 13).

<sup>(7)</sup> Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1). Direttiva modificata dal ultimo dalla direttiva 97/69/CE della Commissione (GU L 343 del 13.12.1997, pag. 19).

<sup>(8)</sup> GU L 248 del 30.9.1996, pag. 1.

<sup>(9)</sup> GU L 333 del 4.12.1997, pag. 1.

- (9) considerando che la presente direttiva non incide sulla legislazione comunitaria che stabilisce le prescrizioni minime per la protezione dei lavoratori di cui alla direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro <sup>(1)</sup>, e alle direttive particolari adottate in virtù di essa, in particolare la direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) <sup>(2)</sup>,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

Le sostanze riportate nell'allegato I della presente direttiva sono aggiunte a quelle di cui ai punti 29, 30 e 31 dell'appendice all'allegato I della direttiva 76/769/CEE.

*Articolo 2*

Le sostanze elencate nell'allegato II della presente direttiva sono soppresse dalla lista delle sostanze riportate al punto 29 dell'appendice all'allegato I della direttiva 76/769/CEE.

*Articolo 3*

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un anno dalla sua entrata in vigore e ne informano immediatamente la Commissione.

Essi mettono in vigore tali disposizioni 18 mesi dopo la data dell'entrata in vigore della presente direttiva.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

*Articolo 4*

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 1999.

*Per il Parlamento europeo*

*Il Presidente*

J. M. GIL-ROBLES

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

H. EICHEL

<sup>(1)</sup> GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 196 del 26.7.1990, pag. 1.

## ALLEGATO I

## Punto 29 — Sostanze cancerogene: categoria 2

Sostanze	Numero	Numero CE	Numero CAS	Note
potassio bicromato	024-002-00-6	231-906-6	7778-50-9	
ammonio bicromato	024-003-00-1	232-143-1	7789-09-5	
sodio bicromato	024-004-00-7	234-190-3	10588-01-9	
sodio bicromato biidrato	024-004-01-4	234-190-3	7789-12-0	
cromile cloruro	024-005-00-2	239-056-8	14977-61-8	
potassio cromato	024-006-00-8	232-140-5	7789-00-6	
composti di cromo (VI), esclusi bario cromato e quelli espressamente indicati nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE	024-017-00-8	—	—	
bromoetilene	602-024-00-2	209-800-6	593-60-2	
5-allil-1,3-benzodiossolo; safrolo	605-020-00-9	202-345-4	94-59-7	
azocoloranti della benzidina; coloranti del 4,4'-diarilazobifenile, esclusi quelli espressamente indicati nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE	611-024-00-1	—	—	
sodio 4-amino 3-[4'-[(2,4-diaminofenil)azol] [1,1'-bifenil]-4-il]azo] -6-(fenilazo)-5-idrossinaftalen-2,7-disolfonato; C.I. Direct Black 38	611-025-00-7	217-710-3	1937-37-7	
sodio 3,3'-[[1,1'-bifenil]-4,4'-diilbis(azo)]bis[5-amino-4-idrossinaftalen-2,7-disolfonato]; C.I. Direct Blue 6	611-026-00-2	220-012-1	2602-46-2	
sodio 3,3'-[[1,1'-bifenil]-4,4'-diilbis(azo)]bis(4-aminonaftalen-1-solfonato); C.I. Direct Red 28	611-027-00-8	209-358-4	573-58-0	
toluen-2,4-diammonio solfato	612-126-00-9	265-697-8	65321-67-7	

## Punto 30 — Sostanze mutagene: categoria 2

Sostanze	Numero	Numero CE	Numero CAS	Note
potassio bicromato	024-002-00-6	231-906-6	7778-50-9	
ammonio bicromato	024-003-00-1	232-143-1	7789-09-5	
sodio bicromato	024-004-00-7	234-190-3	10588-01-9	
sodio bicromato biidrato	024-004-01-4	234-190-3	7789-12-0	

Sostanze	Numero	Numero CE	Numero CAS	Note
cromile cloruro	024-005-00-2	239-056-8	14977-61-8	
potassio cromato	024-006-00-8	232-140-5	7789-00-6	
1,3,5-tris(ossiranilmetil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H, 3H, 5H)-trione; TGIC	615-021-00-6	219-514-3	2451-62-9	

**Punto 31 — Sostanze tossiche per la riproduzione: categoria 1**

Sostanze	Numero	Numero CE	Numero CAS	Note
1,2-dibromo-3-cloropropano	602-021-00-6	202-479-3	96-12-8	

**Punto 31 — Sostanze tossiche per la riproduzione: categoria 2**

Sostanze	Numero	Numero CE	Numero CAS	Note
ftalato de bis(2-metossietile)	607-228-00-5	204-212-6	117-82-8	

*ALLEGATO II*

Sostanze	Numero	Numero CE	Numero CAS	Note
Idrocarburi aromatici in C8-10; olio leggero destillato, frazione altobollente	648-011-00-5	292-695-4	90989-39-2	J
Distillato di catrame di lignite; olio fenolico [Olio ottenuto per distillazione da catrame di lignite costituito principalmente da idrocarburi alifatici, naftenici e aromatici con numero di anelli da uno a tre, loro alchil dericati, eteroaromatici e fenoli con uno e due anelli con punto di ebollizione compreso nell'intervallo 150 °C — 360 °C ca.]	648-025-00-1	309-885-0	101316-83-0	J
Coke (olio di catrame), pece altobollente	648-157-00-X		140203-12-9	
Coke (olio di catrame), mescolato con pece di olio altobollente	648-158-00-5		140203-13-0	
Coke (olio di catrame) bassobollente, pece altobollente	648-159-00-0		140413-61-2	

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 1999

che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di ferrosilicio originario dell'Egitto e della Polonia

[notificata con il numero C(1999) 1466]

(1999/426/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98<sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 9 e 11,

sentito il Comitato consultivo,

considerando quanto segue:

#### A. PROCEDIMENTO

##### 1. Misure in vigore

- (1) Dal 1992, anno in cui il regolamento (CE) n. 3642/92 ha istituito dazi antidumping definitivi<sup>(3)</sup>, le importazioni di ferrosilicio originario dell'Egitto e della Polonia sono soggette a dazi antidumping del 32 %. Tali dazi non si applicavano alle esportazioni di un produttore esportatore egiziano e di un produttore esportatore polacco i cui impegni relativi ai prezzi erano stati accettati dalla Commissione mediante le decisioni 92/331/CEE<sup>(4)</sup> e, rispettivamente, 92/572/CEE<sup>(5)</sup>.
- (2) Per quanto riguarda le altre misure antidumping attualmente in vigore, nel dicembre 1993 il regolamento (CE) n. 3359/93<sup>(6)</sup> del Consiglio ha istituito misure antidumping definitive sul ferrosilicio nei

confronti del Kazakistan, della Russia, dell'Ucraina, della Norvegia, dell'Islanda, del Brasile e del Venezuela. Le misure relative alle importazioni dall'Islanda e dalla Norvegia sono state sospese con l'applicazione del regolamento (CE) n. 5/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativo alla sospensione delle misure antidumping nei confronti dei paesi EFTA a decorrere dal 1° gennaio 1994<sup>(7)</sup>. Le misure relative alle importazioni dal Brasile sono state parzialmente rivedute e, con il regolamento (CE) n. 351/98<sup>(8)</sup> del Consiglio, il dazio applicato a due produttori esportatori brasiliani è stato ridotto allo 0 % essendo stata riscontrata un'assenza di dumping.

Nel marzo 1994, inoltre, il regolamento (CE) n. 621/94<sup>(9)</sup> del Consiglio ha istituito misure antidumping definitive nei confronti delle importazioni dalla Cina e dal Sudafrica.

##### 2. Domanda di riesame

- (3) Successivamente alla pubblicazione dell'avviso di imminente scadenza<sup>(10)</sup> delle misure antidumping, il denunziante dell'inchiesta originale, il comitato di collegamento dell'industria delle ferroleghie («Euroalliages», in appresso denominato «il denunziante») ha chiesto un riesame in vista della scadenza delle misure ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso denominato «il regolamento di base»).

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GU L 369 del 18.12.1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 183 del 3.7.1992, pag. 40.

<sup>(5)</sup> GU L 369 del 18.12.1992, pag. 32.

<sup>(6)</sup> GU L 302 del 9.12.1993, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU L 3 del 5.1.1994, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU L 42 del 14.2.1998, pag. 1.

<sup>(9)</sup> GU L 77 del 19.3.1994, pag. 48.

<sup>(10)</sup> GU C 387 del 21.12.1996, pag. 3.

- (4) Avendo determinato, previa consultazione del Comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per avviare un riesame in vista della scadenza, la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*<sup>(1)</sup> e ha aperto l'inchiesta.

### 3. Inchiesta

- (5) L'inchiesta relativa al dumping ha esaminato il periodo compreso tra il 1° luglio 1996 e il 30 giugno 1997 (in appresso denominato «il periodo dell'inchiesta»). L'esame del pregiudizio ha riguardato il periodo dal 1993 alla fine del periodo dell'inchiesta.
- (6) All'epoca dell'inchiesta originale, l'industria comunitaria per conto della quale era stata presentata la denuncia consisteva in sei produttori: Pechiney Electrometallurgie (Francia), SKW Trostberg AG (Germania), Ferrolegerungswerk Lippendorf GmbH (Germania), Carbuos Metalicos (Spagna), Industria elettrica Indel SpA (Italia) e Utilizzazioni Elettro Industriali — UEI (Italia).
- (7) Successivamente all'istituzione delle misure oggetto del riesame, la struttura dell'industria comunitaria si è modificata a seguito dell'adesione dei nuovi Stati membri e dei cambiamenti economici avvenuti all'interno del settore. Di conseguenza, vi sono ora quattro produttori comunitari che producono il prodotto in esame per venderlo sul mercato comunitario. Il presente riesame in vista della scadenza è stato richiesto per conto di questi quattro produttori, che rappresentano tutta la produzione comunitaria non prigioniera del prodotto in esame.
- (8) Tre dei quattro produttori comunitari (la Vargön Alloys AB in Svezia, la Ferroatlantica, ex Carbuos Metálicos, in Spagna e la Pechiney Electrometallurgie in Francia), che rappresentano il 96 % e dunque una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria, hanno attivamente collaborato all'inchiesta e hanno risposto al questionario della Commissione. Il quarto produttore, l'Industria elettrica Indel SpA (Italia), non ha potuto collaborare in quanto era in corso un processo di ristrutturazione. Per «industria comunitaria» si intendono in appresso i tre suddetti produttori comunitari che hanno collaborato.
- (9) La Commissione ha ufficialmente informato i produttori comunitari denunziati, i produttori esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori interessati, nonché il richiedente, dell'apertura dell'inchiesta ai fini del riesame, e ha dato alle parti interessate la possibilità di manifestare il loro punto di vista e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e ha ricevuto risposta dai produttori e dagli importatori comunitari, nonché dai produttori esportatori dell'Egitto e della Polonia.

Vari produttori esportatori dei paesi interessati, produttori, utilizzatori e importatori della Comunità hanno comunicato le proprie osservazioni per iscritto. Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine di cui sopra, dimostrando di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

- (10) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta e ha effettuato verifiche presso le sedi delle seguenti imprese:
- a) Produttori comunitari:
- Vargön Alloys AB (Svezia);
  - Ferroatlantica (Spagna);
  - Pechiney Electrometallurgie (Francia).
- b) Importatori:
- Deutsche Erz- und Metall-Union GmbH (Germania).
- c) Produttori esportatori egiziani:
- EFACO, KIMA.
- d) Produttori esportatori polacchi:
- Huta Laziska.

## B. PRODOTTO IN ESAME

### 1. Prodotto in esame

- (11) Il prodotto oggetto della presente inchiesta è lo stesso già oggetto dell'inchiesta originale, vale a dire il ferrosilicio. La produzione di ferrosilicio avviene in forni ad arco tramite riduzione del quarzo utilizzando prodotti contenenti carbonio.

Il prodotto viene utilizzato come deossidante e come componente per leghe dall'industria del ferro e dell'acciaio.

Il ferrosilicio viene venduto in blocchi, in grani o in polvere ed è disponibile in varie qualità a seconda del tenore di silicio e di impurità (alluminio, carbonio ecc.).

- (12) Si è riscontrato che tutte le diverse forme e qualità di ferrosilicio esportate dai paesi interessati avevano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e sostanzialmente gli stessi utilizzi finali. Si è pertanto considerato che costituivano un unico prodotto. Il prodotto in esame è attualmente classificato ai codici NC 7202 21 10, 7202 21 90 e 7202 29 90.

<sup>(1)</sup> GU C 204 del 4.7.1997, pag. 2.

## 2. Prodotto simile

- (13) Si è accertato che il ferrosilicio prodotto e venduto sui mercati egiziano e polacco era simile, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base, al ferrosilicio esportato dall'Egitto e dalla Polonia verso la Comunità in quanto erano identici, o molto simili, dal punto di vista delle caratteristiche fisiche e degli utilizzi finali. Anche il ferrosilicio prodotto e venduto sul mercato comunitario dall'industria comunitaria, inoltre, è risultato simile a quello esportato dall'Egitto e dalla Polonia ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

### C. DUMPING

- (14) L'aspetto del dumping non è stato approfondito alla luce delle risultanze illustrate in appresso in merito alla situazione dell'industria comunitaria e alla reiterazione del pregiudizio.

### D. SITUAZIONE DEL MERCATO COMUNITARIO DEL FERROSILICIO

#### 1. Il mercato comunitario del ferrosilicio

- (15) Tenendo conto della produzione dei produttori comunitari denunziati e di una stima della produzione del produttore che non ha collaborato, cui è stato sommato il totale delle importazioni del prodotto in questione nella Comunità e sono state sottratte le esportazioni dalla Comunità, l'andamento del consumo apparente comunitario del prodotto in esame è il seguente:

(in t)

	1993	1994	1995	1996	Periodo dell'inchiesta 1.7.1996- 30.6.1997
Consumo comunitario apparente	618 805	494 750	595 586	603 394	630 623

#### 2. Volume e quote di mercato delle importazioni interessate

- (16) In base ai dati riportati da Eurostat, l'andamento del volume delle importazioni dai due paesi esportatori in esame è stato il seguente:

(in t)

	1993	1994	1995	1996	Periodo dell'inchiesta 1.7.1996- 30.6.1997
Importazioni dalla Polonia	1 029	3 835	21 742	21 172	30 303
Importazioni dall'Egitto	10 712	21 873	29 851	15 252	11 098

- (17) I diversi andamenti delle importazioni dall'Egitto e dalla Polonia si rispecchiano nelle quote di mercato dei due paesi. La quota del mercato comunitario di ferrosilicio detenuta dalla Polonia è stata la seguente:

(%)

	1993	1994	1995	1996	Periodo dell'inchiesta 1.7.1996- 30.6.1997
Quota di mercato della Polonia	0,2	0,8	3,7	3,5	4,8

Si noti che all'epoca dell'inchiesta precedente la quota di mercato della Polonia era del 5 % circa.

La quota di mercato dell'Egitto, invece, ha toccato un picco nel 1995, ma nel periodo dell'inchiesta era nuovamente scesa ai livelli del 1993. La quota di mercato dell'Egitto è stata la seguente:

(%)

	1993	1994	1995	1996	Periodo dell'inchiesta 1.7.1996- 30.6.1997
Quota di mercato dell'Egitto	1,7	4,4	5,0	2,5	1,8

All'epoca dell'inchiesta precedente, la quota di mercato dell'Egitto era del 4 % circa.

### 3. Prezzi delle importazioni in questione

- (18) Dall'inchiesta è emerso che i prezzi delle esportazioni verso la Comunità dei produttori esportatori egiziani e polacchi erano superiori, nel periodo dell'inchiesta, ai livelli non pregiudizievoli che hanno determinato gli impegni sui prezzi accettati per l'Egitto e per la Polonia (decisione 92/331/CE e, rispettivamente, 92/572/CE della Commissione).
- (19) Per quanto riguarda l'andamento generale dei prezzi delle importazioni oggetto dell'inchiesta nel periodo esaminato, la Commissione ha stabilito delle tendenze basandosi sui dati Eurostat. Su tale base, prendendo in entrambi i casi il 1993 come anno di riferimento (1993 = 100), i prezzi delle importazioni sono stati i seguenti:

	1993	1994	1995	1996	Periodo dell'inchiesta 1.7.1996- 30.6.1997
Egitto	100	106	111	138	129
Polonia	100	143	121	132	131

- (20) La sottoquotazione dei prezzi è stata determinata allo stesso stadio commerciale mettendo a confronto i prezzi franco fabbrica dei produttori comunitari e il prezzo cif, franco frontiera comunitaria, dazio corrisposto, delle importazioni dai paesi interessati.
- (21) Il produttore esportatore polacco ha chiesto un adeguamento per tener conto delle differenze di qualità e del costo della confezione ai fini del calcolo del margine di sottoquotazione.

Per quanto riguarda l'adeguamento per le differenze di qualità, l'esportatore sosteneva che il contenuto di silicio delle importazioni dalla Polonia era inferiore a quello del ferrosilicio di produzione comunitaria. In secondo luogo, si sosteneva che i tipi di ferrosilicio prodotti in Polonia ed esportati nella Comunità erano di qualità inferiore rispetto a quelli generalmente prodotti dall'industria comunitaria a causa dell'elevato tenore di impurità del ferrosilicio polacco, che lo rendeva inadeguato per determinati utilizzi.

- (22) Tali affermazioni sono state confermate dall'inchiesta. L'elenco delle operazioni presentato dall'impresa ha dimostrato infatti che il ferrosilicio esportato dalla Polonia nel periodo dell'inchiesta aveva, in un terzo circa dei casi, un contenuto di silicio inferiore al 75 %, che costituisce lo standard per la produzione comunitaria. Si è accertato inoltre che il tenore di impurità di alluminio e di carbonio del ferrosilicio esportato era superiore a quello del ferrosilicio venduto nella Comunità dai produttori comunitari.

Quanto alle differenze relative al confezionamento del prodotto, il produttore esportatore sosteneva che si doveva apportare un adeguamento per tener conto delle differenze di costo tra le merci consegnate alla rinfusa e quelle consegnate in fusti o sacchi. Anche questa richiesta è stata considerata giustificata, e l'adeguamento è stato concesso. Dato che l'impegno sui prezzi precedente incorporava già questi adeguamenti per tener conto del diverso tenore di silicio, delle impurità e del confezionamento, si è deciso di confermare i livelli fissati nell'impegno sui prezzi.

- (23) Gli stessi adeguamenti sono stati effettuati per le importazioni dall'Egitto, essendo state riscontrate le stesse differenze per il produttore esportatore egiziano.
- (24) Ove necessario, quindi, i prezzi di vendita di tutti i tipi di ferrosilicio venduti sul mercato comunitario nel periodo dell'inchiesta sono stati adeguati al prezzo di un unico tipo di ferrosilicio di riferimento, tanto per le vendite dei produttori esportatori interessati quanto per quelle dell'industria comunitaria. Si è quindi calcolata la sottoquotazione, mettendo a confronto il prezzo di vendita franco fabbrica di questo tipo standard di ferrosilicio di riferimento venduto dall'industria comunitaria e il prezzo cif franco frontiera comunitaria, dazio corrisposto, dello stesso prodotto venduto dai produttori esportatori interessati.

Calcolata in tal modo, la media ponderata della sottoquotazione dei prezzi accertata è stata del 4,6 % per le esportazioni dalla Polonia e del 4,5 % per le esportazioni dall'Egitto.

#### 4. Situazione dell'industria comunitaria

- (25) Il volume delle vendite dell'industria comunitaria è stato il seguente:

*(in t)*

	1993	1994	1995	1996	Periodo dell'inchiesta 1.7.1996- 30.6.1997
Volume delle vendite dell'industria comunitaria	84 499	92 094	101 040	99 647	101 603

- (26) La corrispondente quota di mercato nel periodo in questione è stata la seguente:

*(%)*

	1993	1994	1995	1996	Periodo dell'inchiesta 1.7.1996- 30.6.1997
Quota di mercato dell'industria comunitaria	13,6	18,6	17,0	16,5	16,1

- (27) La tendenza dei prezzi dell'industria comunitaria che ha collaborato, in forma indicizzata (1993 = 100), è stata la seguente:

	1993	1994	1995	1996	Periodo dell'inchiesta 1.7.1996- 30.6.1997
Prezzi dell'industria comunitaria	100	108	123	132	128

- (28) Il fatturato dell'industria comunitaria (in migliaia di ecu) è stato il seguente:

*(1 000 ECU)*

	1993	1994	1995	1996	Periodo dell'inchiesta 1.7.1996- 30.6.1997
Fatturato dell'industria comunitaria	48 718	57 324	71 367	75 799	74 790

Nel periodo in esame, quindi, il fatturato è aumentato del 53 %.

- (29) L'inchiesta ha accertato che, in termini di media ponderata, la redditività dell'industria comunitaria calcolata in base al rendimento commerciale ha registrato un miglioramento di quasi 18 punti percentuali, come illustra la seguente tabella:

*(%)*

	1993	1994	1995	1996	Periodo dell'inchiesta 1.7.1996- 30.6.1997
Media ponderata della redditività dell'industria comunitaria	-5,38	8,1	10,1	11,2	12,2

- (30) La produzione dell'industria comunitaria è stata la seguente:

*(in t)*

	1993	1994	1995	1996	Periodo dell'inchiesta 1.7.1996- 30.6.1997
Produzione dell'industria comunitaria	79 935	93 188	100 757	96 004	100 066

Come mostra la tabella sopra riportata, nel periodo in esame la produzione è aumentata del 25 %.

- (31) L'andamento della capacità produttiva è stato il seguente:

*(tons)*

	1993	1994	1995	1996	Periodo dell'inchiesta 1.7.1996- 30.6.1997
Capacità produttiva	137 000	141 700	141 200	144 800	144 500

Come si vede, nel periodo in esame la capacità produttiva è aumentata del 5 %.

- (32) L'utilizzo della capacità produttiva, in termini di media ponderata, è stato pertanto il seguente:

	1993	1994	1995	1996	Periodo dell'inchiesta 1.7.1996- 30.6.1997
Utilizzo della capacità produttiva	58	66	71	66	69

L'utilizzo della capacità produttiva è aumentato del 19 %, vale a dire 11 punti percentuali, nel periodo in esame.

Si noti che è normale che parte dell'industria del ferrosilicio chiuda i suoi impianti di produzione nei mesi invernali. La produzione di ferrosilicio, infatti, è un processo a grandissima intensità di energia, e per ridurre i costi la produzione si interrompe nel periodo in cui aumentano i costi dell'energia elettrica, cioè appunto in inverno. Questa organizzazione della produzione non si riflette nella tabella della capacità produttiva sopra riportata, che corrisponde a una capacità di produzione massima su tutto l'arco dell'anno. Ciò spiega anche i livelli relativamente bassi di utilizzo della capacità produttiva.

Prima dell'inizio dell'inverno si accumula dunque una certa quantità di scorte, cosicché le consegne possano continuare.

- (33) Il livello occupazionale direttamente collegato alla produzione di ferrosilicio è rimasto relativamente stabile, come si vede nella tabella seguente:

	1993	1994	1995	1996	Periodo dell'inchiesta 1.7.1996- 30.6.1997
Addetti	635	635	627	630	610

## 5. Conclusioni

- (34) Mentre alcuni dei principali indicatori economici hanno registrato un chiaro andamento positivo nel periodo, e soprattutto un miglioramento generale del rendimento finanziario, passato da perdite superiori al 5 % nel 1993 a utili superiori al 12 % nel periodo dell'inchiesta, altri indicatori, e in particolare la quota di mercato, registrano un andamento meno positivo. Si è inoltre accertato che le importazioni dall'Egitto e dalla Polonia erano complessivamente rimaste significative e nel caso della Polonia erano aumentate, sia pure partendo da una base modesta, ed erano state effettuate a prezzi che sottoquotavano leggermente quelli dell'industria comunitaria. Si noti però che il relativo rafforzamento della posizione delle importazioni dalla Polonia si è verificato successivamente all'imposizione, nella Comunità, di misure antidumping definitive nei confronti di altri paesi terzi, come indicato al punto 2, e che le esportazioni effettuate dai produttori esportatori erano coperte da impegni che sono stati integralmente rispettati, vale a dire che i prezzi all'esportazione praticati erano superiori a quelli previsti dagli impegni.

Si è concluso pertanto che l'industria comunitaria ha beneficiato delle misure antidumping in vigore, che hanno assolto la loro funzione di eliminare il

pregiudizio provocato dalle importazioni dai due paesi esportatori interessati.

## E. PROBABILITÀ DELLA CONTINUAZIONE O DELLA REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

### 1. Egitto

- (35) L'andamento delle importazioni dall'Egitto è già stato illustrato al punto 20. Dopo aver toccato un picco nel 1995, i livelli delle importazioni e la quota di mercato sono rapidamente scesi ai livelli del 1993. Nel periodo dell'inchiesta la quota di mercato (1,8 %) era notevolmente inferiore a quella riscontrata all'epoca dell'inchiesta precedente.
- (36) Per quanto riguarda i prezzi delle esportazioni verso il mercato comunitario, essi sottoquotano ancora quelli dell'industria comunitaria, pur essendo costantemente aumentati dopo l'istituzione delle misure antidumping e rimanendo superiori al prezzo previsto dall'impegno.

Nel periodo dell'inchiesta, inoltre, i prezzi praticati sulle esportazioni verso i mercati non comunitari erano superiori a quelli delle esportazioni verso il

mercato comunitario, ciò che indica che dal punto di vista economico sarebbe improbabile un riorientamento di tali esportazioni verso il mercato comunitario.

- (37) L'utilizzo della capacità produttiva nell'industria egiziana è attualmente molto elevato, pari al 94 %, che corrisponde di fatto a un pieno utilizzo, e nel 1998 non erano in programma aumenti di tale capacità.

Inoltre, mentre nel 1995 le esportazioni verso la Comunità rappresentavano il 68 % del volume totale delle vendite, nel periodo dell'inchiesta la loro percentuale era scesa al 45 %; tale riduzione è stata compensata dalle vendite per l'esportazione verso mercati non comunitari, che nello stesso periodo sono quasi raddoppiate (passando dal 15 al 35 % del volume totale delle vendite), mentre le vendite sul mercato interno sono aumentate di poco in termini percentuali (dal 17 al 20 %).

## 2. Polonia

- (38) Tra il 1993 e il periodo dell'inchiesta, le importazioni dalla Polonia nella Comunità hanno registrato un forte incremento in termini di volume. Il produttore esportatore polacco, tuttavia, ha sottolineato che nel 1993 lo stabilimento dell'impresa era stato bloccato da una grave avaria, che aveva praticamente azzerato la produzione di ferrosilicio in quell'anno. La produzione era ripresa solo nel 1994, ma significativamente al di sotto dei livelli raggiunti prima del 1993. Il produttore polacco ha pertanto sostenuto che era inopportuno prendere il 1993 come anno di riferimento e che i confronti andavano effettuati con i dati del 1995, quando la produzione era tornata a livelli normali.
- (39) In base a tali elementi, la Commissione ha esaminato l'andamento dei volumi e dei prezzi delle esportazioni tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta e ha rilevato una tendenza crescente tra questi due parametri. Si noti però che la quota di mercato della Polonia al termine del periodo in esame era ancora inferiore alla quota di mercato accertata nell'inchiesta precedente. L'aumento delle esportazioni polacche verso la Comunità è coinciso inoltre con l'istituzione di misure antidumping definitive sulle importazioni dalla Russia, dall'Ucraina e dal Kazakistan e con la conseguente riduzione delle importazioni da tali paesi.
- (40) L'utilizzo della capacità produttiva del produttore esportatore polacco, inoltre, era del 93 % nel periodo dell'inchiesta, ciò che rende improbabile nel breve termine un incremento dei volumi di produzione. La quota delle vendite nella Comunità è aumentata dal 39 % del totale delle vendite nel 1995 al 45 % nel periodo dell'inchiesta.

Alla luce di questi sviluppi, la Commissione ha esaminato la possibilità di un cambiamento nella distribuzione delle vendite del produttore esportatore polacco, e cioè se possa esserci un ulteriore incremento della proporzione destinata alle esportazioni nella Comunità. In particolare, si è esaminato se la ristrutturazione dell'industria polacca dell'acciaio prima dell'eventuale adesione all'UE possa portare a un crollo della domanda interna di ferrosilicio e di conseguenza a un aumento dell'offerta disponibile per l'esportazione, tra l'altro, verso la Comunità. Dato che nel periodo dell'inchiesta le vendite sul mercato interno costituivano il 37 % delle vendite del produttore esportatore polacco, il potenziale effetto di un calo della domanda interna sembrava consistente. Dalle statistiche relative al mercato dell'acciaio in Polonia emerge tuttavia che la produzione di acciaio è aumentata del 31 % nel periodo 1992-1996, e le stime relative al 1997 mostrano un ulteriore incremento.

Per quanto riguarda la possibilità di ridurre le esportazioni verso paesi terzi non comunitari, si è rilevato che i prezzi medi del ferrosilicio standard al 75 % sui mercati non comunitari sono superiori a quelli del mercato comunitario, e non si prevedono sostanziali modifiche dell'andamento delle esportazioni dalla Polonia verso la Comunità e gli altri paesi.

- (41) Alla luce di quanto sopra, non si prevede che le esportazioni della Polonia verso la Comunità aumentino ulteriormente in misura sostanziale, né che i loro prezzi scendano qualora vengano abolite le misure antidumping. Anche in presenza di tali misure, e con prezzi superiori a quelli previsti dall'impegno, il produttore esportatore polacco ha riconquistato, dopo il blocco per avaria del 1993-94, una posizione consolidata sul mercato comunitario, conservando al tempo stesso una consistente quota di vendite sul mercato interno; si è dunque dimostrato in grado di competere nella Comunità con prezzi a livello non pregiudizievole. Nell'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure oggetto del riesame, in effetti, livello dell'impegno sui prezzi offerto dal produttore polacco è stato determinato in base alla soglia di pregiudizio. Se si lasciassero scadere le misure antidumping, non sarebbe un comportamento economicamente ragionevole cercare di aumentare la propria quota del mercato comunitario riducendo i prezzi delle esportazioni. Dato che la capacità produttiva è pienamente utilizzata, inoltre, un aumento delle esportazioni verso la Comunità potrebbe essere ottenuto solo a spese delle vendite sul mercato interno o delle esportazioni verso altri paesi terzi, ciò che rende tale strategia ancora più improbabile.

### 3. Conclusioni

- (42) Alla luce delle risultanze sopra esposte, nonostante il fatto che i prezzi delle importazioni interessate, pur essendo aumentati del 30 % circa rispetto al 1993, sottoquotano ancora leggermente i prezzi dell'industria comunitaria, e tenuto conto che la situazione finanziaria di tale industria è sostanzialmente migliorata, la Commissione conclude che è improbabile che la scadenza delle misure relative alle importazioni dall'Egitto e dalla Polonia porti a una continuazione o a una reiterazione del dumping.

Nel raggiungere tali conclusioni, la Commissione ha tenuto conto anche delle argomentazioni presentate dall'industria comunitaria, in base alle quali, anche in assenza di un'espansione delle esportazioni verso la Comunità, i produttori esportatori dei paesi interessati potrebbero ancora provocare un pregiudizio grave concentrando le vendite e riducendo i prezzi nel mercato a pronti, esercitando in tal modo una pressione al ribasso sui prezzi dell'industria comunitaria.

A giudizio della Commissione, tale tesi non è giustificata. I prezzi dei produttori esportatori sul mercato comunitario erano ben al di sopra dei prezzi previsti dagli impegni, che erano stati fissati, quando sono stati accettati, ai livelli richiesti per eliminare il pregiudizio dovuto al dumping. Alla luce di questa considerazione, e del fatto che le capacità produttive sono pienamente utilizzate e che la domanda sui loro mercati interni e sui mercati di esportazione non comunitari è stabile o in crescita, è improbabile che il mercato a pronti comunitario risenta delle esportazioni dai paesi interessati al punto tale che possa ripetersi il pregiudizio.

A questo proposito si ricorda che, se la situazione dell'industria comunitaria dovesse deteriorarsi a causa delle importazioni oggetto di dumping dai

paesi interessati, l'industria è libera di presentare una nuova denuncia antidumping conformemente a quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento di base.

- (43) La Commissione ha informato delle sue conclusioni le parti interessate, compresa l'industria — comunitaria. Dopo essere stati informati dalla Commissione dei fatti e delle conclusioni di cui sopra, i rappresentanti dell'industria comunitaria hanno presentato, oralmente e per iscritto, nuove osservazioni sull'incidenza delle importazioni in questione sull'industria comunitaria. Tuttavia non sono state presentate informazioni o argomentazioni che, una volta esaminate, inducessero a rivedere le suddette conclusioni.

### F. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

- (44) Si conclude pertanto che il presente procedimento dev'essere chiuso e che si devono lasciare scadere le misure antidumping adottate il 14 dicembre 1992 con il regolamento (CEE) n. 3642/92 e con la decisione 92/331/CEE e 92/572/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo unico*

È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di ferrosilicio di cui ai codici NC 7202 21 10, 7202 21 90 e 7202 29 90 originario dell'Egitto e della Polonia.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 1999.

*Per la Commissione*

Leon BRITTAN

*Vicepresidente*